

ACCORDO DI PROGRAMMA 8 OTTOBRE 2005 (ART. 6)

INTESA TRA COMUNE DI GENOVA E SOCIETA' PER CORNIGLIANO S.P.A.
DEL 9 OTTOBRE 2008
PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
(APPROVATO CON D.G.C. N. 62 DEL 9 SETTEMBRE 2008)

OGGETTO:

**REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE
IN PIAZZA E. SAVIO
PROGETTO ESECUTIVO**

TITOLO:

**R F - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME GENERALI**

N. DOC.

155/PES/8.5.10/R F

Rev.	Data	Redatto	Verificato	Validato	Descrizione
1	28/06/19	SITEC	LC	LC	PER EMISSIONE



INDICE

CAPO I – OGGETTO DELL’APPALTO, DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ, FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO,	6
ART. 1 – OGGETTO DELL’ APPALTO E DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO.....	6
1.1 <i> Oggetto dell’appalto.....</i>	6
1.2 <i> Descrizione dell’intervento.....</i>	6
1.3 <i> Fonti di Finanziamento</i>	6
ART. 2 – FORMA E AMMONTARE DELL’ APPALTO	6
2.1 <i> Categorie dei lavori.....</i>	7
2.2 <i> Gruppi di lavorazioni omogenee e categorie contabili.....</i>	8
ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	8
ART. 4 – VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE.....	9
4.1 <i> Proposte di variante in sede di gara</i>	9
4.2 <i> Variazioni in corso d’opera.....</i>	9
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	9
ART. 5 – PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	9
ART. 6 – CONTRATTO.....	10
6.1 <i> Documenti che fanno parte del contratto</i>	10
6.2 <i> Interpretazione dei documenti contrattuali</i>	12
ART. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ APPALTO	12
7.1 <i> Rappresentante dell’Appaltatore - Direttore di Cantiere e preposti - Dotazione dell’impresa</i>	13
7.2 <i> Poteri della Direzione Lavori e ordine da seguirsi nell’esecuzione dei lavori.....</i>	14
7.2.1 <i> Poteri della Direzione Lavori</i>	14
7.2.2 <i> Ordine da seguirsi nell’esecuzione dei lavori.....</i>	15
7.3 <i> Aree oggetto dei lavori</i>	16
7.3.1 <i> Descrizione dell’area interessata dai lavori</i>	16
7.4 <i> Attività previste dall’appalto</i>	16
7.4.1 <i> Allestimento e articolazione del cantiere – comunicazioni giornaliere.....</i>	16
7.4.1.1 <i> Allestimento e articolazione del cantiere.....</i>	16
7.4.1.2 <i> Comunicazioni giornaliere</i>	17
7.4.2 <i> Cantierizzazione dell’opera</i>	18
7.4.3 <i> Demolizioni e smontaggi, ricollocamenti.....</i>	18
7.4.4 <i> La passerella</i>	19
7.5 <i> Vincoli particolari che interessano i lavori.....</i>	22
7.5.1 <i> Cantieri limitrofi</i>	23
7.5.2 <i> Vincoli di natura logistica.....</i>	24
7.5.2.1 <i> Cabina Enel</i>	24
7.5.2.2 <i> Capolinea bus</i>	24
7.5.2.3 <i> Impianti e sottoservizi esistenti</i>	24
7.5.2.4 <i> Rampe di svincolo</i>	26

Accordo di Programma 8 ottobre 2005 (art.6)

Intesa tra Comune di Genova e Società per Cornigliano S.p.A. del 9 ottobre 2008

Programma Integrato di Riqualificazione Urbana (approvato con d.g.c. n. 62 del 9 settembre 2008)

Realizzazione di una passerella pedonale in piazza E. Savio – Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d’appalto – Norme Generali

Doc. N. 155/PES/8.5.10/R F

7.6 Procedure autorizzative – Adempimenti e obblighi in capo all'Appaltatore	27
7.6.1 Pratica "rumore"	27
7.6.2 Occupazione temporanea aree comunali	27
7.6.3 Rapporti con RFI	28
7.7 Attività Complementari.....	29
7.7.1 Gestione dei materiali inerti provenienti da demolizioni	29
7.7.2 Gestione dei terreni provenienti da scavi	29
7.7.3 Gestione dei rifiuti	30
7.7.4 Gestione delle acque di cantiere	32
7.7.5 Disposizioni degli Enti di controllo.....	32
7.8 Obblighi dell'Appaltatore per la riconsegna finale	33
7.9 Documentazione progettuale in corso d'opera, elaborati as-built	33
1.1 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	34
7.10 Prescrizioni generali di tutela ambientale	36
7.11 Responsabilità dell'Appaltatore per contaminazione ambientale.....	37
ART. 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	38
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	39
ART. 10 – GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE	40
10.1 Garanzia provvisoria.....	40
10.2 Garanzia definitiva.....	40
10.3 Polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati	41
10.4 Garanzia per la liquidazione della rata di saldo	43
10.5 Garanzia per l'anticipazione del prezzo	43
CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	44
ART. 11 – CONSEGNA DEI LAVORI E DECORRENZA DEL TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI.....	44
ART. 12 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ	45
ART. 13 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	47
ART. 14 – PENALI IN CASO DI RITARDO	48
ART. 15 – SOSPENSIONI E PROROGHE	48
CAPO IV – DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO	50
ART. 16 – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE	50
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	52
ART. 18 – RECESSO.....	53
ART. 19 – ESECUZIONE D'UFFICIO.....	54
ART. 20 – RISOLUZIONE, RECESSO ED ESECUZIONE D'UFFICIO – DISCIPLINA COMUNE.....	54
ART. 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	55

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	55
ART. 22 – NORME DI SICUREZZA E PIANI DI SICUREZZA	55
22.1 Piano Operativo di Sicurezza	56
22.2 Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza	57
ART. 23 – CONDOTTA DURANTE I LAVORI	57
CAPO VI – DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	58
ART. 24 – ANTICIPAZIONE	58
ART. 25 – RITENUTE DI GARANZIA	58
ART. 26 – PAGAMENTI IN ACCONTO	59
26.1 Stati di avanzamento.....	59
ART. 27 – PAGAMENTO A SALDO.....	60
ART. 28 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	60
ART. 29 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	60
ART. 30 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO	61
ART. 31 – NORME GENERALI SULLA MISURAZIONE DEI LAVORI	61
ART. 32 – DISPOSIZIONI SUI PREZZI	62
ART. 33 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	63
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	64
ART. 34 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI	64
ART. 35 – CONTO FINALE.....	64
ART. 36 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO.....	65
ART. 37 – GRATUITA MANUTENZIONE.....	65
ART. 38 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	65
CAPO VIII – NORME FINALI	66
ART. 39 – FORZA MAGGIORE.....	66
ART. 40 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE	67
40.1 Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori e servizi	67
40.2 Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante	69
40.3 Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore	71
40.4 Ulteriori oneri in capo all'Appaltatore	74
ART. 41 – CUSTODIA DEL CANTIERE.....	75
ART. 42 – CARTELLO DI CANTIERE.....	75
ART. 43 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	76
ART. 44 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	76
ART. 45 – LINGUA.....	77
ART. 46 – RISERVATEZZA	77

ART. 47 – PRIVACY	77
ART. 48 – CODICE ETICO E POLITICA DI QUALITÀ E AMBIENTE DI SVILUPPO GENOVA	
S.P.A.	78

CAPO I – OGGETTO DELL'APPALTO, DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO,

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, i lavori e le forniture necessarie alla realizzazione di una passerella pedonale in piazza E. Savio, in Genova. L'intervento sarà realizzato secondo la regola dell'arte, nelle massime condizioni di sicurezza e tutela ambientale e nell'osservanza rigorosa delle specifiche, delle prescrizioni e delle finalità previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei documenti di contratto di cui al successivo art. 6, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'intervento viene realizzato in forza di Permesso di Costruire di cui al Provvedimento n° 196 del giorno 06/08/18, rilasciato dal Comune di Genova – Direzione Urbanistica – Sportello Unico delle Imprese.

1.2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Le attività previste dall'appalto – descritte nel Capitolato Speciale (composto dalle presenti Norme Generali e dalle Norme Tecniche), nonché negli elaborati grafici e nelle relazioni specialistiche – consistono nella realizzazione di una passerella pedonale avente la funzione di collegare piazza Savio all'area posta di fronte alla fermata ferroviaria di Genova Cornigliano, sovrappassando la rampa di accesso da via Siffredi/via Cornigliano alla strada Guido Rossa, così da poter permettere l'eliminazione dell'attuale semaforo che regola l'attraversamento pedonale.

1.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato da Società per Cornigliano S.p.A., che utilizza fondi di cui all'Atto Modificativo all'Accordo di Programma del 29/11/99 sottoscritto in data 08/10/05.

Sviluppo Genova S.p.A. svolge il ruolo di Stazione Appaltante in virtù del mandato conferitole da Società per Cornigliano S.p.A. in data 14/11/05.

Art. 2 – FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto deve intendersi come appalto pubblico di lavori ai sensi del D.Lgs 50/2016.

Accordo di Programma 8 ottobre 2005 (art.6)

Intesa tra Comune di Genova e Società per Cornigliano S.p.A. del 9 ottobre 2008

Programma Integrato di Riqualificazione Urbana (approvato con d.g.c. n. 62 del 9 settembre 2008)

Realizzazione di una passerella pedonale in piazza E. Savio – Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

Doc. N. 155/PES/8.5.10/R F

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € **408.995,59** ed è definito come segue:

- a) importo dei lavori "a corpo" soggetto a ribasso..... € 370.460,09
- b) oneri per la sicurezza € 38.535,50
- c) = a) + b) importo complessivo a base d'asta € 408.995,59

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo risultante dal ribasso offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui alla lettera a) di cui sopra, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito alla lettera b). L'importo di cui alla lettera b) non risulta oggetto dell'offerta ai sensi dell'articolo 100, commi 1 e 5, del Decreto Legislativo n. 81/08.

Il contratto verrà stipulato "a corpo", con offerta a prezzi unitari.

L'importo contrattuale dell'appalto, come sopra determinato, resterà fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

I prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara – risultanti dalla "Lista delle lavorazioni e forniture previste dall'appalto" (di seguito denominata semplicemente "lista"), che diverrà l'Elenco Prezzi Unitari di contratto – non avranno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, rimarrà fisso e invariabile; allo stesso modo non avranno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nella "lista", ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. I prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a corpo, saranno per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

È obbligo esclusivo dell'Appaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative (assumendone i rischi).

L'importo di contratto è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale d'appalto, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare i lavori ultimati a perfetta regola d'arte, secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali, ma comunque necessarie per l'esecuzione dei lavori nei termini contrattuali.

2.1 CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi degli articoli 83 c. 2 e 216 c. 14 del D.Lgs 50/16, nonché le relative parti ed allegati

ancora vigenti del D.P.R. 207/10 richiamati da tali disposizioni le attività previste nell'appalto sono classificati nelle seguenti categorie:

Lavori a corpo		
Categoria	Importo al lordo degli oneri di sicurezza	Incidenza
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari	€ 246.021,33	60,15%
OS18A Componenti strutturali in acciaio	€ 103.146,29	25,22%
OS 21 Opere strutturali speciali	€ 59.827,97	14,63%
TOTALE COMPLESSIVO	€ 408.995,59	100,00 %

Ai sensi dell'articolo 105 D.Lgs 50/2016, le attività sopra descritte sono subappaltabili nella misura massima di legge ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

Sulla base dell'articolazione sopra riportata è individuata la categoria **OG3** come categoria prevalente, per un importo di € 246.021,33 e le categorie **OS18A** e **OS21** come scorporabili.

In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. a) e n) del D.M. n. 248 del 10/11/2016 e degli artt. 89 comma 11 e 105 comma 5 del D.Lgs 50/2016, per le categorie **OS18A** e **OS21** non è consentito l'avvalimento e l'eventuale subappalto ad imprese in possesso delle relative qualificazioni non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere previste da tale categoria e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In forza di quanto disposto all'art. 1 comma 2 D.M. 248/2016 tale limite specifico non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 D.Lgs 50/2016.

2.2 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE E CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, del D.P.R. n 207/2010 sono indicati nella tabella "A" riportata in calce al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In occasione di ogni stato d'avanzamento, le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori.

Art. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno svolti a Genova, in piazza E. Savio, in corrispondenza dell'area posta di fronte alla fermata ferroviaria di Genova Cornigliano.

Accordo di Programma 8 ottobre 2005 (art.6)

Intesa tra Comune di Genova e Società per Cornigliano S.p.A. del 9 ottobre 2008

Programma Integrato di Riqualificazione Urbana (approvato con d.g.c. n. 62 del 9 settembre 2008)

Realizzazione di una passerella pedonale in piazza E. Savio – Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

Doc. N. 155/PES/8.5.10/R F

Art. 4 – VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

4.1 PROPOSTE DI VARIANTE IN SEDE DI GARA

Non sono previste, per nessuna ragione, proposte di variante al Progetto Esecutivo in sede di gara.

4.2 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

L'Appaltatore non potrà, per nessuna ragione, apportare varianti alle opere progettate.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato potrà essere introdotta dall'esecutore se non disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 D.Lgs 50/2016 e da quanto disposto all'art. 8 del D.M. 49/2018. Le variazioni verranno valutate ai prezzi di contratto, ma, qualora comportassero categorie di lavorazioni non previste o si dovessero impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi in conformità a quanto previsto al successivo art. 33 del presente Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 c.12 del D.Lgs 50/16.

Non verranno riconosciute varianti al progetto prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Nei casi in cui si proceda con una variante, verrà sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

L'Appaltatore dovrà sempre garantire il supporto nell'approntamento della documentazione di perizia (relazioni, elaborati grafici, computo metrico estimativo di raffronto, eventuali elenchi e analisi nuovi prezzi, ecc.) necessaria all'istruttoria di valutazione e approvazione delle varianti in corso d'opera. A tal fine – nonché in linea generale – l'Appaltatore dovrà assicurare al cantiere il supporto operativo adeguato di personale tecnico, in grado di condurre, in via non esaustiva, verifiche, tracciamenti, rilievi, approfondimenti tecnici progettuali di dettaglio, proposte esecutive, ecc.

Tale adempimento deve intendersi ricompreso nell'importo contrattuale a corpo per l'esecuzione dell'appalto.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 – PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti

disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture, oltre che alle speciali prescrizioni emanate dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefono, ecc.).

Al riguardo, e a mero titolo esemplificativo, si indicano i seguenti provvedimenti normativi di riferimento, da intendersi integralmente richiamati e trascritti nel presente Capitolato:

- D.Lgs n 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento Generale), per le parti ancora in vigore;
- D.Lgs n. 81/2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza);
- Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;
- Linee Guida A.N.A.C. emanate in attuazione del D.Lgs 50/2016 tra cui in particolare le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;
- Decreti Ministeriali, Regolamenti e Circolari emanati in attuazione del D.Lgs 50/2016, tra cui in particolare, il D.M. n. 49 del 07/03/18 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
- Norme tecniche per le costruzioni 2008;
- ogni altra raccomandazione, prescrizione o regolamento emanato da altri Enti ed applicabile al presente appalto.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento, nonché di ogni altra raccomandazione, prescrizione o regolamento emanato da altri Enti ed applicabile al presente appalto, in relazione alla particolare natura ed all'oggetto dell'appalto, ancorché qui non espressamente richiamata, e di cui l'Appaltatore dichiara comunque di essere perfettamente a conoscenza.

Art. 6 – CONTRATTO

6.1 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il «Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici» di cui al D.M. 145/2000 per le parti ancora vigenti e per quanto non diversamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale d'appalto;
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito anche solo “CSA”), costituito dalle presenti Norme Generali e dalle Norme Tecniche;
- c) gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo, esplicitati nell'elenco elaborati allegato in appendice “Tabella B” al presente documento;

Accordo di Programma 8 ottobre 2005 (art.6)

Intesa tra Comune di Genova e Società per Cornigliano S.p.A. del 9 ottobre 2008

Programma Integrato di Riqualificazione Urbana (approvato con d.g.c. n. 62 del 9 settembre 2008)

Realizzazione di una passerella pedonale in piazza E. Savio – Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

Doc. N. 155/PES/8.5.10/R F

- d) l'Elenco Prezzi Unitari di contratto, per quanto stabilito all'Art. 2;
- e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ed al punto 2 dell'allegato XV allo stesso Decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- f) il Cronoprogramma di cui all'art. 40 D.P.R. 207/2010;
- g) il computo metrico estimativo, in conformità con quanto previsto all'art. 32 comma 14-bis D.Lgs 50/2016;
- h) le polizze di garanzia e di assicurazione prescritte.

Costituirà inoltre parte integrante del contratto, non appena approvato:

- i) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo n. 81/2008 ed al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso Decreto.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- i) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale d'Appalto. Esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali;
- ii) la descrizione delle singole voci elementari e la quantità delle stesse, sia con riferimento a quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia con riferimento a quelle risultanti dalla Lista delle lavorazioni e forniture previste dall'appalto, predisposta dalla Stazione Appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

Fa, altresì, parte integrante del contratto ai fini dell'interpretazione delle autorizzazioni ottenute, ancorché non materialmente allegato allo stesso (depositato presso gli enti competenti e presso la Stazione Appaltante), il Progetto Definitivo "Realizzazione di una passerella pedonale in piazza Savio" e il relativo Permesso di Costruire di cui di cui al Provvedimento n° 196 del giorno 06/08/18, rilasciato dal Comune di Genova – Direzione Urbanistica – Sportello Unico delle Imprese.

È espressamente convenuto che, in ogni caso, la descrizione delle singole voci di prezzo deve essere interpretata alla luce di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale e che l'insieme delle diverse voci copre necessariamente tutto quanto necessario per eseguire i lavori in conformità a tutti i documenti di contratto e a perfetta regola. Ogni singola voce, pertanto, deve considerarsi integrata da tutto quanto discende dal presente Capitolato Speciale, dagli elaborati grafici e da ogni documento di contratto, applicandosi il criterio che tutte le diverse disposizioni si applicano ad ogni voce a cui possono essere attinenti, secondo l'insindacabile

interpretazione della Direzione Lavori.

6.2 INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Quanto riportato in contratto sarà prevalente su ogni altro documento, fatte salve le norme imperative vigenti. Gli altri documenti di contratto sono però essenziali per l'interpretazione delle clausole contrattuali, quando non in contrasto con queste.

Il Capitolato Speciale d'Appalto è prevalente su qualunque altro documento contrattuale, ad eccezione del Contratto.

In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, dovrà essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato. Per ogni altra evenienza troveranno applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile, mentre resta espressamente esclusa l'applicabilità dell'articolo 1370 C.C.

Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Nel caso in cui, per eventi sopravvenuti non imputabili a Sviluppo Genova, non fosse possibile avere la disponibilità materiale di tutte le aree oggetto dell'appalto ovvero venisse meno, in tutto o in parte, il finanziamento già concesso, la Stazione Appaltante si riserva di non stipulare il contratto, anche se eventualmente già aggiudicato in via definitiva, senza che né gli offerenti né l'aggiudicatario possano richiedere a Sviluppo Genova qualsivoglia indennizzo, risarcimento o rimborso.

È espressamente esclusa l'applicabilità dell'articolo 1467 del Codice Civile, applicandosi invece l'articolo 1469 C.C., con l'espressa assunzione a proprio carico, da parte dell'Appaltatore, di ogni rischio ed alea.

È espressamente esclusa l'applicabilità dell'articolo 1664 del Codice Civile, trovando invece applicazione quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del Progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà inoltre atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli

atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori e dichiara di accettarli senza riserva alcuna.

7.1 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE - DIRETTORE DI CANTIERE E PREPOSTI - DOTAZIONE DELL'IMPRESA

L'Appaltatore dovrà fornire un proprio indirizzo PEC. A tale indirizzo si intenderanno ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore dovrà altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora il legale rappresentante dell'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, dovrà depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico, o diversa documentazione conforme, a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere verrà assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere, restando comunque inteso che il Direttore Tecnico è unico e ha piena e incondizionata rappresentanza per tutte le imprese operanti in cantiere.

L'Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico (anche "direttore di cantiere"), assicurerà l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio eletto o delle persone di cui sopra, dovrà essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. Ogni variazione del Direttore Tecnico dovrà essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

L'Appaltatore sarà, altresì, tenuto a nominare:

- a) un Capo Cantiere, con presenza stabile in campo, responsabile delle modalità operative con le quali saranno eseguiti i lavori nonché della tenuta delle aree, dei mezzi e degli apprestamenti provvisori;
- b) un Responsabile della sicurezza, con la funzione di aggiornare la documentazione inerente alla sicurezza, di verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro e di interfacciarsi con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Dovrà essere sempre impiegata forza lavoro specializzata nelle attività commissionate, conformemente a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nell'organizzazione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto di tutte le condizioni in essere

all'interno del cantiere e delle condizioni al contorno che emergono dai documenti contrattuali e desumibili dalla visione delle aree interessate. Egli dovrà garantire la presenza di tutti i mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori.

In generale dovrà essere presente in cantiere tutto quanto necessario per eseguire le opere commissionate nel rispetto del contratto, delle modalità specifiche proposte dall'impresa e delle norme in vigore, a perfetta regola d'arte.

7.2 POTERI DELLA DIREZIONE LAVORI E ORDINE DA SEGUIRSI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

7.2.1 Poteri della Direzione Lavori

La Direzione Lavori, nominata dalla Stazione Appaltante, è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l'accertamento che le opere eseguite dall'Appaltatore rispondano pienamente alle condizioni contrattuali ed alle prescrizioni progettuali e che siano eseguite a perfetta regola d'arte. A tale scopo essa, a titolo esemplificativo, potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare o respingere un'esecuzione, prendere visione delle bolle di consegna dei materiali, formulari rifiuti, documenti di trasporto, accettare o rifiutare materiali, effettuare rilievi e ispezioni, nonché quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l'espletamento del suo mandato. L'Appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, alla Direzione Lavori tutto il supporto e l'assistenza operativa necessari per l'esecuzione degli accertamenti e/o controlli che essa ritenga opportuno effettuare. L'Appaltatore, inoltre, dovrà provvedere a tutte le operazioni di misura, accertamento e controllo, nonché a quanto ad esse accessorio, connesso e/o propedeutico, che la Direzione Lavori richieda di effettuare.

La Direzione Lavori potrà contestare in qualsiasi momento la non conformità di quanto eseguito dall'Appaltatore e pretendere che lo stesso effettui tutto quanto necessario per ripristinare la conformità al progetto. In particolare, il Direttore Lavori non è tenuto, nei confronti dell'Appaltatore, a verificare la conformità di quanto eseguito prima di qualsivoglia successiva lavorazione, né in corso delle lavorazioni stesse, essendo l'Appaltatore obbligato a garantire la conformità al progetto ed alla buona tecnica di quanto realizzato, indipendentemente da ogni istruzione, indicazione o disposizione della Direzione Lavori. Conseguentemente, qualora, a seguito di contestazioni della Direzione Lavori, il ripristino a conformità implichi anche la demolizione o smantellamento, totale o parziale, di lavori conformi successivamente eseguiti, o, comunque, qualsiasi onere addizionale rispetto ad una contestazione in tempi precedenti, tutti tali oneri saranno a carico dell'Appaltatore, senza possibilità di contestazione o eccezione alcuna, qualunque sia stata la frequenza dei controlli e delle verifiche della Direzione Lavori ed anche qualora la Direzione Lavori fosse già intervenuta in cantiere dopo la realizzazione, anche totale, delle opere difformi, senza averne contestato la difformità; ciò vale qualunque sia il momento delle contestazioni della Direzione Lavori, fino alla redazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Le medesime disposizioni si applicano, *mutatis mutandis*, al/i Collaudatore/i, se previsto.

I rappresentanti dell'Appaltatore dovranno recarsi presso gli uffici della Direzione Lavori nei giorni e nelle ore che saranno da essa indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori e per la sottoscrizione dei documenti contrattualmente previsti. L'Appaltatore sarà, altresì, tenuto a fornire alla Direzione Lavori tutte le informazioni sull'andamento dei lavori, nonché le informazioni specifiche che le venissero richieste, in relazione ai lavori ed al cantiere.

L'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo di comunicare immediatamente alla Direzione Lavori il verificarsi di qualsiasi evento rilevante connesso con l'esecuzione dei lavori.

Qualunque approvazione da parte della Direzione Lavori dell'operato dell'Appaltatore non manleva in alcun modo quest'ultimo dalla responsabilità, totale ed esclusiva, di quanto eseguito.

Per quanto non espressamente previsto in questa sede, si rimanda alla disciplina prevista dal D.M. M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018.

7.2.2 Ordine da seguirsi nell'esecuzione dei lavori

L'ordine ed il modo di esecuzione dei lavori in oggetto sarà quello indicato nel Cronoprogramma. Conseguentemente, la Direzione Lavori potrà imporre modifiche all'ordine di esecuzione dei lavori e alle relative tempistiche, con le conseguenze precisate nel presente Capitolato, senza che l'Appaltatore possa elevare eccezioni o reclami. Nel caso, l'appaltatore dovrà predisporre senza indugio i necessari aggiornamenti del Cronoprogramma, da sottoporre alla Direzione Lavori per l'approvazione.

La Direzione Lavori potrà ordinare l'esecuzione di più lavori contemporaneamente e, in casi di urgenza o per altre esigenze, in ore straordinarie e nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi. La Direzione Lavori potrà, con motivato ordine scritto, fissare preventivamente la data di inizio e/o di ultimazione del periodo di tempo entro il quale un determinato lavoro potrà essere eseguito, anche in difformità di ogni programma temporale dei lavori approvato o convenuto, ivi incluso il Cronoprogramma, in presenza di adeguate ragioni esplicitate nelle motivazioni. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali prescritti per l'esecuzione dei lavori, potranno essere applicate le penali pecuniarie giornaliere, in conformità a quanto previsto all'art. 14 del presente Capitolato.

È riservato alla Direzione Lavori il diritto di sospendere la prosecuzione di un dato lavoro o di tutti i lavori, per esigenze di ottimizzazione della qualità dei lavori stessi, senza che ciò possa dar luogo a compenso alcuno a favore dell'Appaltatore.

I lavori dovranno essere svolti dall'Appaltatore con continuità, salvo che per situazioni ad esso non imputabili e/o per situazioni determinanti la sospensione parziale o totale dei lavori e/o per condizioni meteo che precludano l'esecuzione dei lavori stessi e/o per cause di forza maggiore. Impregiudicato quanto previsto da norme inderogabili di legge o di regolamento, la Stazione Appaltante, tramite la Direzione Lavori, potrà, invece, sospendere i lavori in tutti i casi che ritenga opportuni, senza che l'Appaltatore abbia diritto a compenso o indennizzo alcuno, nei limiti e con le modalità previste all'art. 107 D.Lgs 50/2016 e all'art. 10 del D.M. n. 49 del 07/03/18.

In ogni caso, l'Appaltatore non avrà titolo alcuno a risarcimento o indennizzo né per gli intervalli di tempo in cui restasse senza lavoro, né per interruzioni o ritardi causati da variazioni dei tempi previsti nella consegna delle aree, da forza maggiore o da qualsiasi altro motivo, né per la maggiore attività che avesse dovuto impiegare in qualche opera d'urgenza, né per la molteplicità dei lavori eseguiti simultaneamente in più punti, fatto salvo quanto espressamente previsto da norme inderogabili di legge o di regolamento, nella loro interpretazione più restrittiva.

7.3 AREE OGGETTO DEI LAVORI

Si evidenzia che quanto riportato nell'insieme dei documenti contrattuali e, in particolare, nelle tavole del progetto esecutivo, per quanto basato sui migliori accertamenti possibili, potrebbe non essere completamente esaustivo e/o corrispondente all'effettivo stato dei manufatti. Resta comunque inteso che l'Appaltatore assumerà integralmente a proprio carico l'alea per ogni differenza tra l'effettivo stato dei manufatti e dei luoghi rispetto a quanto previsto nei documenti di contratto e/o desumibile in fase di sopralluogo e/o comunque ipotizzabile, restando espressamente esclusa l'applicabilità degli articoli 1467 e 1664 C.C., applicandosi invece l'articolo 1469 C.C., con l'espressa assunzione a proprio carico, da parte dell'Appaltatore, di ogni rischio ed alea.

Resta inteso che l'Appaltatore assume integralmente a proprio carico l'alea per ogni differenza tra l'effettivo stato dei luoghi rispetto a quanto previsto nei documenti di contratto e/o desumibile in fase di sopralluogo e/o comunque ipotizzabile.

7.3.1 Descrizione dell'area interessata dai lavori

L'area oggetto dell'intervento ha forma irregolare, risulta sostanzialmente piana e occupa complessivamente una superficie di circa 1.500 m².

Essa è ubicata nel quartiere di Cornigliano, a Genova, e confina:

- a nord con via Cornigliano e via A. Siffredi;
- a sud con la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia;
- ad ovest con il fabbricato della fermata ferroviaria di Genova Cornigliano;
- ad est con le rampe di svincolo che collegano piazza Savio con la strada urbana di scorrimento Guido Rossa;

Nell'area sono presenti, fra l'altro:

- una cabina di trasformazione MT;
- il capolinea di autobus della rete di trasporto pubblico cittadina;
- accessi, anche carrabili, a proprietà private sul fronte ovest.

7.4 ATTIVITÀ PREVISTE DALL'APPALTO

7.4.1 Allestimento e articolazione del cantiere – comunicazioni giornaliere

7.4.1.1 Allestimento e articolazione del cantiere

L'Appaltatore è tenuto a sviluppare la cantierizzazione dell'intervento, in coerenza con gli elaborati che compongono il Progetto Esecutivo e il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tale attività dovrà essere eseguita sulla base di scelte autonome dell'Appaltatore (le cui linee generali dovranno essere comunque condivise con la Stazione Appaltante) in merito all'impostazione complessiva del cantiere in termini di logistica generale, viabilità, localizzazione delle aree operative e di stoccaggio, nonché in funzione delle dotazioni e degli apprestamenti che si riterrà opportuno installare (fermo restando, in relazione a quest'ultimo

aspetto, il rispetto delle dotazioni minime previste per legge, nel presente Capitolato, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e negli altri elaborati contrattuali).

Preliminarmente a qualunque attività in campo dovrà essere allestita l'area di cantiere. La stessa verrà presumibilmente articolata attraverso più aree distinte, anche non comunicanti, di dimensioni variabili.

In tutti i casi sarà obbligo dell'Appaltatore aver cura che l'area (o le aree) di cantiere, comunque definita, risulti in ogni momento – e per tutta la durata dell'appalto – adeguatamente delimitata da un confine invalicabile di altezza pari ad almeno 2m, garantendo al contempo uno o più accessi veicolari e pedonali per uomini e mezzi. Tutti i varchi e i passaggi esistenti che possono condurre mezzi o persone all'interno del cantiere, anche attraverso manufatti ricadenti sul confine, dovranno tassativamente essere chiusi con reti o con altri apprestamenti invalicabili. Nel prezzo a corpo offerto dall'Appaltatore è compreso qualunque adattamento della recinzione e degli apprestamenti di cantiere ai possibili mutamenti della configurazione delle aree di lavoro dovuti a vincoli interni o esterni e in ogni caso per disposizioni dalla Direzione Lavori.

Rimane in capo all'Appaltatore la totale responsabilità per la custodia delle aree oggetto dei lavori, anche se non materialmente occupate, a decorrere dalla data della loro consegna e sino al termine dei lavori.

Il cantiere sarà articolato secondo le specifiche esigenze dell'Appaltatore, nel rispetto comunque dei vincoli fissati dal presente Capitolato, dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendosi in ogni caso il posizionamento nell'area, per tutta la durata dei lavori, di baracche prefabbricate a norma di legge a uso uffici e spogliatoi, servizi igienici, nonché baracche o container a uso magazzino. Qualora l'Appaltatore non ricorra a servizi di ristorazione esterni dovrà altresì allestire adeguati punti di ristoro dimensionati in funzione del personale operante nei lavori. Dovrà essere garantita altresì la presenza di almeno una baracca di cantiere attrezzata ad ufficio della Direzione Lavori.

L'Appaltatore sarà tenuto ad installare nel cantiere, a proprie cure e spese, le dotazioni impiantistiche necessarie alla realizzazione dei lavori previsti in appalto secondo quanto previsto dalla legge e comunque dalla migliore regola dell'arte. In tal senso egli sarà tenuto a contattare preventivamente qualunque ente o fornitore di servizi per provvedere a formalizzare e rendere operative tutte le utilities di cantiere necessarie. L'onere per l'attivazione di tali forniture, così come i costi relativi a consumi, noleggi, canoni, spese fisse e quant'altro, devono intendersi a totale carico dell'Appaltatore, così come qualunque costo sostenuto per la loro corretta gestione, manutenzione e, se prevista, disattivazione a fine lavori.

7.4.1.2 Comunicazioni giornaliere

Sarà onere dell'Appaltatore provvedere a trasmettere quotidianamente alla Direzione Lavori e al Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione, all'avvio delle attività, un prospetto riepilogativo che riporti i nominativi di tutte le maestranze presenti, nonché di tutti i mezzi d'opera, suddivisi per ognuna delle imprese operanti in cantiere.

7.4.2 Cantierizzazione dell'opera

Sarà onere dell'Appaltatore, all'atto dell'avvio dei lavori, provvedere a sviluppare e a trasmettere alla Stazione Appaltante, ad un livello di dettaglio operativo, la cantierizzazione dell'intero intervento oggetto dell'appalto. Il dettaglio della cantierizzazione potrà essere sottoposto, per condivisione, oltre che agli enti e soggetti titolati per legge a pronunciarsi in merito, anche a tutti gli enti e i soggetti coinvolti, a diverso titolo, nell'esecuzione dei lavori.

Lo studio di dettaglio della cantierizzazione dovrà comunque essere coerente con tutti i vincoli, diretti e/o indiretti, che interessano i lavori previsti dall'appalto e riportati nel presente Capitolato o comunque ricavabili dagli altri elaborati di contratto, quali ad esempio (a titolo non esaustivo):

- lo stato dei luoghi, in senso lato, così come desumibile dagli elaborati progettuali e, comunque, accertabile al momento dell'inizio dei lavori o durante gli stessi;
- la tipologia e l'entità delle lavorazioni previste nel presente appalto;
- i vincoli gravanti sull'appalto, come specificati nel presente capitolato;
- la durata dei lavori;
- la presenza dei cantieri già operanti alla data di inizio dei lavori;
- le attività e le infrastrutture presenti nelle aree limitrofe al cantiere in oggetto.

La Stazione Appaltante avrà facoltà di richiedere all'Appaltatore integrazioni e/o approfondimenti agli elaborati della cantierizzazione; potrà disporre adeguamenti e/o cambiamenti alle proposte formulate dall'Appaltatore qualora ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che le stesse non risultino coerenti con gli obiettivi e le metodologie di intervento generali previste per l'attuazione dell'opera. La stessa vigilerà sulla corretta applicazione delle previsioni progettuali della cantierizzazione. Sarà obbligo dell'Appaltatore fornire alla Stazione Appaltante, in qualunque momento, il lay-out di dettaglio del cantiere, nel suo complesso, o di singole parti di esso.

Qualunque cambiamento apportato alle aree di cantiere, sia per il progredire dei lavori sia per disposizioni che la Direzione Lavori, a sua completa discrezionalità, intenderà impartire all'Appaltatore, dovranno essere eseguiti con la massima solerzia e adeguatamente documentati. Tale obbligo, prioritario ai fini della minimizzazione dell'impatto del cantiere sulle aree interessate dai lavori, è espressamente incluso fra le attività previste dall'appalto e, come tale, risulta integralmente compensato col prezzo a corpo offerto per l'esecuzione dei lavori.

7.4.3 Demolizioni e smontaggi, ricollocamenti

Le attività di demolizione previste nell'appalto attengono a tutte le opere esistenti direttamente o indirettamente interferenti con la realizzazione della passerella. A titolo non esaustivo sarà necessario rimuovere parapetti, ringhiere, arredo urbano, segnaletica verticale, nonché demolire muretti, basamenti e asportare massicciate stradali. Gli elementi rimossi temporaneamente per realizzare i lavori dovranno, a cura e spese dell'Appaltatore, dapprima essere custoditi e a fine lavori riposizionati in loco, procedendo, laddove necessario, agli opportuni adattamenti.


Resta inteso che dovrà essere demolito o smantellato tutto quanto necessario ricadente nell'area di intervento, per dare perfetta e piena attuazione alla realizzazione delle opere previste in appalto, anche se non direttamente ricavabile dalle Tavole o da altri elaborati contrattuali, o non univocamente identificato.

7.4.4 La passerella

La passerella oggetto del presente appalto collega con un percorso pedonale – di larghezza netta pari a 150 cm – la parte ad est dell'edificio della stazione ferroviaria con lo spazio a forma di “epsilon” situato tra le due carreggiate delle rampe di svincolo che collegano la strada Guido Rossa a via Cornigliano (Rampa 1, di uscita dalla viabilità di scorrimento a via Cornigliano, Rampa 2, di ingresso alla Guido Rossa). Il punto di sbarco avviene in prossimità del capolinea degli autobus, raggiungibile da un percorso pedonale esistente che corre parallelo al marciapiede lato mare di via Cornigliano, lambendo il punto di innesto della rampa proveniente dalla Guido Rossa sulla viabilità urbana. La geometria adottata, pertanto, è risultata condizionata dallo stato dei luoghi e dalla necessità di mantenere, nel tratto di scavalco della Rampa 2, il franco minimo per il passaggio dei mezzi pesanti.

La passerella si suddivide in 5 tipologie costruttive/strutturali, rappresentate con 5 colori differenti nella seguente figura generale schematica, riportata nei vari elaborati grafici di progetto.

PLANIMETRIA GENERALE SCHEMATICA



Nello specifico le 5 tipologie sono così suddivise:

TIPOLOGIA A (colore giallo) - per tratto di passerella con cordoli di contenimento e soletta flottante in c.a. su terrapieno, strutturalmente caratterizzata da:

- fondazione continua di tipo superficiale a platea dello spessore pari a 25 cm con sottofondazioni in magrone di spessore pari a 10 cm;
- elevazioni costituite da cordoli rialzati in c.a. dello spessore pari a 25 cm di altezza variabile;
- orizzontamenti realizzati con soletta flottante in c.a. pieno dello spessore pari a 20 cm su terrapieno (riempimento con materiale proveniente dagli scavi).

TIPOLOGIA B (colore rosso) - per tratto di passerella con muri andatori e solaio pieno in c.a., strutturalmente caratterizzata da:

- fondazione continua di tipo superficiale a platea dello spessore pari a 40 cm con sottofondazioni in magrone di spessore pari a 10 cm con micropali di piccolo/grande diametro in corrispondenza delle selle di appoggio in c.a. dello spessore pari a 50 cm,

Accordo di Programma 8 ottobre 2005 (art.6)

Intesa tra Comune di Genova e Società per Cornigliano S.p.A. del 9 ottobre 2008

Programma Integrato di Riqualificazione Urbana (approvato con d.g.c. n. 62 del 9 settembre 2008)

Realizzazione di una passerella pedonale in piazza E. Savio – Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

Doc. N. 155/PES/8.5.10/R F

per l'innesto dei tratti aerei in carpenteria metallica;

- elevazioni costituite da muri andatori in c.a. dello spessore pari a 30 cm di altezza variabile;
- orizzontamenti realizzati con solaio in c.a. pieno dello spessore pari a 20 cm con lastre prefabbricate da utilizzare come cassero a perdere in alternativa alla cassetta tradizionale.

TIPOLOGIA C (colore azzurro) - per tratto di passerella aerea compresa tra le due corsie di strada Guido Rossa, strutturalmente caratterizzata da:

- fondazione puntuale di tipo profondo con plinti in c.a. e micropali di piccolo diametro;
- elevazioni costituite da colonne tubolari in acciaio del diametro pari a 812.8 mm x 12.5 mm di spessore (per il tratto in linea) e del diametro pari a 914.4 mm x 12.5 mm di spessore (per il tratto in angolo tra il parallelismo e l'attraversamento in comune con la tipologia D);
- orizzontamenti realizzati con soletta collaborante in c.a. su lamiera grecata per solai collaboranti del tipo A55/P600 HI-BOND (spessore lamiera 1 mm) pieno dello spessore pari a 10 cm (4.5+5.5) solidarizzata mediante connettori metallici ai traversi;
- struttura principale dell'impalcato realizzata con coppia di travi principali longitudinali IPE 500 e traversi secondari IPE 180 posti ad interasse pari a 146 cm, con soletta all'estradosso per contenere la larghezza laterale del manufatto e non interferire pertanto con l'ingombro della sede stradale sottostante.

TIPOLOGIA D (colore blu) - per tratto di passerella aerea in attraversamento strutturalmente caratterizzata da:

- fondazione puntuale di tipo profondo con plinto in c.a. e micropali di piccolo diametro per il lato a monte e fondazione continua di tipo superficiale a platea dello spessore pari a 40 cm con sottofondazioni in magrone di spessore pari a 10 cm e micropali di grande diametro per il lato mare (in corrispondenza della sella di appoggio in c.a. dello spessore pari a 50 cm, per l'innesto dei tratti aerei in carpenteria metallica);
- orizzontamenti realizzati con soletta collaborante in c.a. su lamiera grecata per solai collaboranti del tipo A55/P600 HI-BOND (spessore lamiera 1 mm) pieno dello spessore pari a 10 cm (4.5+5.5) solidarizzata mediante connettori metallici ai traversi;
- struttura principale dell'impalcato realizzata con coppia di travi principali longitudinali IPE 750 e traversi secondari IPE 180 posti ad interasse pari a 146 cm, con piano di calpestio all'intradosso per massimizzare l'altezza utile sottostante.

TIPOLOGIA E (colore verde) - per tratto di passerella con cordoli di contenimento e soletta flottante in c.a. su terrapieno in aderenza a strutture contigue (vedi tipologia B), strutturalmente caratterizzata da:

- fondazione continua di tipo superficiale a platea dello spessore pari a 25 cm con sottofondazioni in magrone di spessore pari a 10 cm;

- elevazioni costituite da cordoli rialzati in c.a. dello spessore pari a 25 cm di altezza variabile;
- orizzontamenti realizzati con soletta flottante in c.a. pieno dello spessore pari a 20 cm su terrapieno (riempimento con materiale proveniente dagli scavi).

Per quanto riguarda i completamenti e le finiture:

- sono previsti parapetti con montanti in piattini 70x10 e correnti in tondi da 20 mm, con corrimano in legno diam. 12 cm;
- la pavimentazione sarà realizzata con sistema modulare tipo plusDECK by plasticWood o similare, con finitura a scelta della Direzione Lavori;
- lungo il tracciato sono previsti alloggiamenti nei quali saranno installati corpi illuminanti segnapasso; inoltre è prevista la posa di un corpo illuminante in corrispondenza dell'attraversamento della Rampa 2 di accesso alla Guido Rossa.

7.5 VINCOLI PARTICOLARI CHE INTERESSANO I LAVORI

Il Progetto Esecutivo posto a base di gara è stato sviluppato tenendo conto di vincoli, di diversa natura, che potranno condizionare, direttamente e/o indirettamente, lo svolgimento dei lavori.

In base alla natura delle lavorazioni previste a progetto e in relazione ai sopra richiamati vincoli connessi all'intervento è stata individuata, nel Progetto Esecutivo posto a base di gara, l'articolazione dei lavori previsti in appalto, definendo, al tempo stesso, specifiche ipotesi di cantierizzazione dell'intervento che l'Appaltatore sarà tenuto ad ottemperare.

L'Appaltatore sarà responsabile del rispetto dei tempi di attuazione dell'opera anche relativamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, i permessi, le licenze necessarie all'esercizio del cantiere per l'attuazione di tutte le lavorazioni previste a progetto, il cui ottenimento non sia espressamente previsto fra gli oneri in capo alla Stazione Appaltante dalla legge o dal presente Capitolato.

È dunque espressamente convenuto e stabilito che l'Appaltatore, nel programmare e nell'eseguire le attività previste a contratto, sarà obbligato a tenere conto della sussistenza dei vincoli imprescindibili riportati nelle presenti disposizioni, di cui dichiara sin d'ora di conoscere in modo esaustivo i contenuti, le finalità e le conseguenti implicazioni nelle attività dell'appalto sia di carattere operativo, per ciò che concerne la definizione di modalità esecutive dei lavori coerenti con tali vincoli, sia di carattere economico, per ciò che concerne la determinazione del prezzo a corpo e dei singoli prezzi unitari offerti in sede di gara, e con espresso divieto alla formulazione di qualsivoglia riserva, opposizione, richiesta di indennizzo di qualunque natura derivante dall'esistenza dei suddetti vincoli. Tale asserzione si assume valida anche qualora la sussistenza di tali vincoli comporti, durante l'esecuzione dei lavori, scostamenti dalle diverse configurazioni dell'area di cantiere così come individuate nel Progetto Esecutivo – sia sotto l'aspetto puramente cronologico sia sotto l'aspetto prettamente operativo – tali da non modificare tuttavia né la natura specifica dei vincoli suddetti, né le finalità per le quali essi sono stati fissati, né le scadenze temporali dell'appalto disciplinate dal programma esecutivo dei lavori, eventualmente modificato in corso d'opera ai sensi di quanto previsto all'art. 13 del presente Capitolato.

Accordo di Programma 8 ottobre 2005 (art.6)

Intesa tra Comune di Genova e Società per Cornigliano S.p.A. del 9 ottobre 2008

Programma Integrato di Riqualificazione Urbana (approvato con d.g.c. n. 62 del 9 settembre 2008)

Realizzazione di una passerella pedonale in piazza E. Savio – Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

Doc. N. 155/PES/8.5.10/R F

Nella formulazione del prezzo offerto, l'Appaltatore dovrà tener conto del fatto che la sussistenza dei vincoli sopra descritti, e più in generale l'inevitabile necessità di garantire il mantenimento dei servizi e delle funzioni essenziali dell'area, nonché di pianificare le attività previste dall'appalto provvedendo a coordinarle sia con quelle di altri appaltatori operanti nelle aree limitrofe sia con le funzioni espletate da altri soggetti terzi, potrà portare a dover svolgere determinate lavorazioni anche in orario notturno. Conseguentemente è espressamente convenuto che qualora si rendesse necessario eseguire lavorazioni fuori dal normale orario di lavoro, anche in periodi festivi e/o notturni, nessun compenso addizionale sarà dovuto all'Appaltatore.

È inoltre espressamente convenuto che, in qualunque momento, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore di utilizzare, in modo temporaneo o permanente, porzioni dell'area di cantiere in quel momento non interessate da attività, o aree nelle quali le lavorazioni previste a contratto risultano già concluse, in relazione alle esigenze di programmazione generale dell'attività.

L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione della funzionalità di impianti, manufatti e beni di terzi che ricadano sulle aree consegnate per la realizzazione dei lavori (ove non ne sia prevista la dismissione/demolizione nell'ambito dell'appalto) nonché di tutti gli interventi straordinari necessari per la corretta gestione delle fasi transitorie legate alle modifiche da apportare alla viabilità nel corso dello sviluppo del cantiere.

7.5.1 Cantieri limitrofi

L'Appaltatore è a piena conoscenza del fatto che nelle aree limitrofe a quelle oggetto dei lavori opereranno o potranno già operare, anche contemporaneamente al presente appalto, altri cantieri potenzialmente interferenti con quello in oggetto.

Si segnalano in particolare:

- a) il cantiere, appaltato da Sviluppo Genova, relativo alla riqualificazione di via Cornigliano, che potrebbe interessare o comunque lambire le aree poste a confine fra via Cornigliano e il capolinea dei bus;
- b) il cantiere, appaltato da Terna Rete Italia S.p.A., per la realizzazione del tratto di completamento di un elettrodotto interrato di alta tensione fra la Guido Rossa e la centrale di Genova Erzelli, che potrebbe interferire per i lavori previsti lungo il tracciato della pista ciclopedonale della Rampa 2 di accesso alla Guido Rossa, nonché per la prosecuzione dello scavo nell'area posta di fronte alla stazione ferroviaria.

In linea generale l'Appaltatore sarà tenuto ad instaurare con tutti i soggetti operanti nelle aree limitrofe rapporti di fattiva collaborazione, coordinando, in base anche alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante, le attività previste a contratto con le attività degli altri soggetti.

L'Appaltatore dovrà adoperarsi affinché la pianificazione e la conduzione dei lavori in oggetto siano coerenti e compatibili con lo svolgimento di tutte le altre attività sopra descritte.

Egli è altresì a perfetta conoscenza del fatto che il lotto di intervento potrà essere direttamente interessato, oltre che da taluni degli appalti espressamente sopra citati, da possibili lavori, di carattere straordinario e non ipotizzabili a priori.

L'Appaltatore ha in ogni caso l'obbligo – a richiesta o previo assenso della Stazione Appaltante – di permettere l'accesso all'interno dell'area di cantiere a uomini e mezzi di altre ditte, concedendo loro, altresì, l'uso parziale o totale di opere provvisorie, viabilità di cantiere e di ogni altro apprestamento, senza per questo pretendere indennizzi di alcun tipo, né variazioni al programma dei lavori, né compensi di sorta.

Per quanto sopra esposto la Stazione Appaltante non riconoscerà all'Appaltatore indennizzi di alcuna natura, né potrà concedere cambiamenti al programma esecutivo dei lavori, per ritardi nell'esecuzione delle opere che l'Appaltatore ritenga di imputare ad altre imprese presenti in cantieri limitrofi.

7.5.2 Vincoli di natura logistica

I lavori dovranno essere condotti tenendo presente quanto segue.

7.5.2.1 Cabina Enel

Come già specificato, nell'area oggetto dei lavori posta fra la linea ferroviaria, il fabbricato della stazione e la rampa di accesso alla Guido Rossa insiste una cabina di media tensione.

I lavori dovranno essere condotti tenendo presente la necessità di garantire, ai soggetti titolari, la possibilità di accesso pedonale e veicolare alla predetta cabina. L'Appaltatore, pertanto, dovrà organizzare le attività e approntare l'area di cantiere in modo da assicurare che in ogni momento, comprese se del caso fasce orarie notturne, operatori terzi possano in caso di necessità accedere alla cabina medesima. Per tale ragione potrà rendersi necessario interfacciarsi con detti soggetti (Enel, Comune di Genova, ecc.) per individuare l'opportuna configurazione delle aree e/o degli apprestamenti di cantiere, nonché concordare idonee procedure operative.

7.5.2.2 Capolinea bus

Sulla porzione nord dell'area di intervento insiste un capolinea di autobus. I lavori dovranno essere condotti tenendo presente la necessità di garantire il mantenimento di detto capolinea e l'utilizzo da parte della pubblica utenza.

Per tale ragione, l'Appaltatore sarà tenuto a concordare con il Comune di Genova e con l'azienda di trasporto pubblico (AMT), il lay-out dell'area di lavoro per assicurare la corretta manovra dei mezzi e l'individuazione dei percorsi per gli utenti, che dovranno tassativamente essere protetti dalle aree operative.

7.5.2.3 Impianti e sottoservizi esistenti

Come indicato nelle tavole di rilievo dello stato di fatto, e comunque come riscontrabile in loco, nell'area di intervento ricadono reti di impianti la cui funzionalità deve essere garantita.

In particolare, si segnala che nel tratto compreso fra i muri andatori posti fra le Rampe 1 e 2 dello svincolo esistente ricade, fra l'altro, un palo di illuminazione pubblica, potenzialmente interferente coi lavori. Qualora lo stesso risultasse effettivamente incompatibile con l'opera oggetto dell'appalto o comunque con le lavorazioni previste in appalto, preventivamente l'Appaltatore dovrà concordare con l'azienda ASTer del Comune di Genova tutte le procedure operative necessarie a rimuovere momentaneamente detta armatura stradale. A fine lavori, il

palo di illuminazione dovrà essere riposizionato in loco, o comunque nelle immediate vicinanze (secondo quanto potrà imporre il predetto soggetto): è onere dell'Appaltatore assicurare, anche attraverso la realizzazione, a sue cure e spese, di un nuovo plinto di fondazione, la reinstallazione in sito del predetto palo di illuminazione e il suo funzionamento.

Per quanto attiene agli altri impianti esistenti in loco, nel corso dei lavori previsti in appalto dovrà essere garantita, senza soluzione di continuità, l'integrità e la piena funzionalità degli impianti anzidetti. Per lavorazioni condotte in prossimità delle suddette reti, potrà rendersi necessaria la presenza dei tecnici degli enti gestori coinvolti, anche per l'esecuzione di rilievi, tracciamenti e verifiche in genere sull'esatta collocazione di tali sottoservizi in relazione alle opere previste a progetto. A tali soggetti dovrà essere consentito l'ingresso all'interno delle aree del cantiere.

L'Appaltatore sarà responsabile per tutti i danneggiamenti a tali opere che dovessero verificarsi nel corso dei lavori, in conseguenza o connessione con le attività da lui svolte o, comunque, con ogni altra entità fisica coinvolta, in modo attivo o passivo, direttamente o indirettamente, nei lavori.

L'Appaltatore sarà tenuto ad adottare, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie o, comunque, utili a prevenire qualsivoglia danneggiamento a carico delle suddette opere e a eseguire e organizzare le attività tenendo conto di tale obbligo.

Qualora queste venissero danneggiate o messe fuori servizio, l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Direzione Lavori. Resta inteso che l'Appaltatore sarà responsabile verso terzi sia per i danni diretti sia per quelli indiretti derivanti da danneggiamenti a tali opere che dovessero verificarsi nel corso dei lavori, in conseguenza o connessione con le attività da lui svolte.

L'Appaltatore sarà in tal caso obbligato a procedere tempestivamente, a propria cura e spese, senza onere alcuno per la Stazione Appaltante, alla riparazione delle parti indebitamente danneggiate, operando con la massima diligenza e nei tempi più brevi, e comunque sempre secondo le disposizioni della Direzione Lavori, provvedendo altresì a supportare quest'ultima nella gestione di eventuali situazioni di emergenza derivanti dal danneggiamento delle opere in oggetto.

Ogni redazione di stato di avanzamento lavori, così come il collaudo o l'emissione del certificato di collaudo, non potranno avvenire qualora vi siano situazioni di cui al comma precedente, che non siano state integralmente sanate, con la formulazione di ogni eventuale attestazione a riguardo.

Qualora l'Appaltatore non provveda alle riparazioni nei tempi più brevi e, comunque, nei termini fissati dalla Direzione Lavori, questa, previa diffida all'Appaltatore, potrà provvedere direttamente all'esecuzione degli interventi, addebitando i relativi costi all'Appaltatore, che non avrà facoltà di sollevare eccezione alcuna sulla necessità, adeguatezza e/o proporzionalità degli interventi, né sulla congruità dei costi sostenuti, essendo tenuto al pagamento integrale e immediato di tutti i costi, per la sola ragione che gli stessi siano stati sostenuti dalla Stazione Appaltante per eseguire lavori non effettuati dall'Appaltatore dopo una diffida a riguardo. Tali costi saranno detratti dal S.A.L. immediatamente successivo allo scadere dei termini fissati

dalla Stazione Appaltante per la riparazione dei danni riscontrati.

Quanto previsto nel presente articolo è applicabile per tutti gli impianti presenti nelle aree di cantiere (e in ogni area limitrofa) che possano essere oggetto di danneggiamento in conseguenza o connessione delle attività previste dall'appalto. In particolare, è inteso che le disposizioni di cui al presente punto devono intendersi valide anche verso impianti e reti di forniture e servizi per i quali il progetto prevede la ricollocazione o la nuova realizzazione, precisandosi che tali disposizioni valgono indifferentemente, senza soluzione di continuità, sia per le configurazioni di stato attuale sia per quelle successive alla risoluzione dell'interferenza.

7.5.2.4 Rampe di svincolo

Deve intendersi come vincolo inderogabile per la conduzione dei lavori il mantenimento del traffico da e per la Guido Rossa attraverso le Rampe 1 e 2 di svincolo su piazza Savio, nonché il transito pedonale da e per la stazione ferroviaria. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante per qualsivoglia danno cagionato a persone e/o a beni di terzi in relazione o a causa delle lavorazioni previste nell'appalto.

L'Appaltatore è dunque a conoscenza che le aree di cantiere nord e sud devono intendersi sostanzialmente disgiunte e comunicanti solo tramite l'attraversamento pedonale semaforizzato esistente.

Il progetto di cantierizzazione prevede che, nelle prime fasi, una delle due corsie della Rampa 2 venga destinata ad area di cantiere.. Per tutta la durata dei lavori la rimanente corsia non potrà, per nessuna ragione, essere interrotta dalle lavorazioni previste in appalto. Non appena si creeranno le condizioni, la rampa di svincolo dovrà tassativamente essere riportata a due corsie.

Potrà fare eccezione la sola circostanza legata ad operazioni di varo della campate metalliche eseguite con mezzi di sollevamento.

Per dette operazioni (sia il restringimento ad una corsia della Rampa 2, sia la sua interdizione per le operazioni di varo) è espressamente stabilito che:

- le stesse dovranno essere preventivamente programmate con la Stazione Appaltante e con i competenti Uffici del Comune di Genova;
- saranno soggette al rilascio di idonea ordinanza sindacale della Direzione Mobilità del Comune di Genova.

Il Comune di Genova avrà facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio, durata e modalità delle suddette interdizioni parziali e totali, nonché lo svolgimento delle attività in orario notturno, nel qual caso nessun onere o indennizzo sarà riconosciuto all'Appaltatore, che dovrà attenersi a quanto richiesto dall'Amministrazione. L'Appaltatore sarà tenuto a farsi parte attiva, per tempo, al fine di concordare con il Comune le procedure operative per le operazioni di varo e per la loro logistica.

Eventuali apprestamenti di segnaletica stradale provvisoria che il Comune di Genova dovesse prescrivere per tale attività, saranno prontamente adottati dall'Appaltatore a sue cure e spese.

7.6 PROCEDURE AUTORIZZATIVE – ADEMPIMENTI E OBBLIGHI IN CAPO ALL' APPALTATORE

L'intervento in oggetto ha ottenuto il Permesso di Costruire di cui al Provvedimento n° 196 del giorno 06/08/18, rilasciato dal Comune di Genova – Direzione Urbanistica – Sportello Unico delle Imprese, in fase di proroga alla data di redazione del presente documento.

Fatto salvo i titoli sopra richiamati, l'Appaltatore sarà tenuto ad effettuare a proprie cure e spese le pratiche per l'ottenimento di tutti gli altri permessi, licenze, autorizzazioni – fra cui, in via non esaustiva, quelle più avanti riportate – necessarie all'esecuzione delle opere previste a progetto e all'esercizio del cantiere in oggetto, sulla base delle tecniche e delle metodologie di lavoro che intenderà impiegare per lo svolgimento delle attività previste dall'appalto, nonché in relazione alla natura del cantiere, alla sua ubicazione e a tutti i vincoli, diretti e indiretti, che interessano le aree e i lavori in oggetto. Saranno dunque compensati col prezzo a corpo dei lavori tutti gli oneri necessari per l'ottenimento dei permessi necessari all'esercizio del cantiere per l'attuazione di tutte le attività previste dall'appalto.

L'ottenimento dei permessi sopra citati – e più in generale di tutti i permessi necessari all'esecuzione dei lavori – non potrà comportare modifiche ai tempi contrattuali di esecuzione delle attività previste dall'appalto, poiché è inteso che tali adempimenti saranno assolti dall'Appaltatore nel tempo intercorrente fra la stipula del contratto e l'inizio dei relativi lavori.

Tutti gli oneri connessi e conseguenti per dare attuazione a quanto riportato nel presente articolo, devono considerarsi compresi nel prezzo pattuito, anche qualora alcunché non risulti dagli elaborati progettuali.

7.6.1 Pratica “rumore”

L'Appaltatore sarà obbligato ad ottenere dagli enti competenti apposita deroga al rispetto dei limiti di immissione sonora per il cantiere in oggetto, restando inteso che qualunque onere necessario all'ottenimento di tale deroga si intende a completo carico dell'Appaltatore.

I lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione ottenuta e di sue successive modifiche e/o integrazioni.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto ad effettuare i rilievi fonometrici sui macchinari impiegati nello svolgimento dei lavori.

Si rammenta che gli Enti di controllo o la stessa Stazione Appaltante potranno effettuare in ogni momento tutte le misurazioni e le prove che riterranno necessarie alla verifica delle previsioni di cui all'autorizzazione ottenuta: l'Appaltatore dovrà in tal caso fornire sempre tutto il supporto necessario a tali attività, provvedendo anche, su richiesta, all'interruzione momentanea di tutte le lavorazioni in atto per il tempo necessario all'effettuazione delle misurazioni suddette, senza per questo poter sollevare richiesta alcuna di risarcimento, indennizzo o revisione dei tempi contrattuali.

7.6.2 Occupazione temporanea aree comunali

Devono intendersi a carico dell'Appaltatore, qualora necessari, tutti gli adempimenti volti ad ottenere il permesso di occupazione temporanea da parte dei competenti uffici civici, nonché di rottura suolo.

7.6.3 Rapporti con RFI

In relazione al presente intervento R.F.I. è titolata a rilasciare specifiche autorizzazioni e nulla osta in merito alle modalità esecutive e a tutti i dettagli operativi connessi alla realizzazione di qualunque lavorazione:

- a) ricadente nella fascia di rispetto di cui al D.P.R. 753/80;
- b) costituente attraversamento e/o parallelismo di linee ferroviarie;

Deve intendersi a totale carico dell'Appaltatore l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta da parte di R.F.I. riferiti alle modalità esecutive e operative di delle lavorazioni interferenti direttamente e/o indirettamente con la linea e la proprietà ferroviaria ovvero con l'esercizio della stessa.

È obbligo e onere dell'Appaltatore istruire le pratiche amministrative e predisporre tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere da parte R.F.I., in tempi compatibili con il Cronoprogramma, tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari alle lavorazioni sopra dette e al regolare esercizio del cantiere. L'Appaltatore sarà tenuto ad attivarsi personalmente con il personale tecnico di R.F.I. al fine di rispettare tale obbligo prioritario.

Resta inteso che l'Appaltatore non potrà sollevare richiesta di revisione prezzi, risarcimento o indennizzo alcuno, né proroga delle scadenze contrattuali per le prescrizioni che R.F.I. disporrà sulla base della disamina tecnica della documentazione sottoposta alla sua approvazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni di sua competenza.

L'Appaltatore riconosce espressamente che qualunque prescrizione emanata da R.F.I. in connessione alle attività previste dall'appalto, per evidenti e imprescindibili ragioni di sicurezza e pubblica utilità, ha priorità assoluta rispetto a qualunque altra attività che interessi il cantiere. Per tale ragione tutti i vincoli, di qualunque natura (con i relativi impegni economici) rilasciati da R.F.I. quale condizione necessaria ad ottenere l'assenso all'esecuzione delle opere afferenti il presente appalto nelle modalità previste dall'Appaltatore, devono intendersi ad esclusivo carico dell'Appaltatore stesso, senza che per questo egli possa invocare nei confronti della Stazione Appaltante qualunque richiesta di risarcimento, indennizzo o proroga dei tempi di contratto, essendo esplicitamente inteso che fa capo unicamente all'Appaltatore lo sviluppo di tutte le procedure e di tutti i dettagli operativi necessari a realizzare le opere previste in appalto senza pregiudizio alcuno per beni e proprietà di terzi, in generale, e, nel caso specifico, di R.F.I.

L'Appaltatore assume a proprio carico la totale ed esclusiva responsabilità per ogni danno, diretto o indiretto, verso R.F.I. derivante da danneggiamenti alle proprietà del suddetto soggetto o dall'interruzione o rallentamento del traffico ferroviario, nonché per ogni indennizzo richiesto da R.F.I. a qualunque titolo, in connessione o a causa delle attività da lui condotte. L'Appaltatore si impegna inoltre a tenere indenne la Stazione Appaltante per danni o oneri da lui subiti, di qualunque natura e specie, nonché per ritardi rispetto al programma lavori, derivanti o dipendenti, direttamente o indirettamente, da attività di R.F.I. interferenti con il cantiere o da disposizioni di R.F.I.

Si rammenta infine che, al fine di vigilare sulle modalità esecutive di realizzazione degli interventi di sua competenza, R.F.I. avrà facoltà di accedere, direttamente o per tramite di

tecnici da essa incaricati, per tutta la durata dell'appalto, alle aree di cantiere interessate dai lavori, eseguendo tutti gli accertamenti, le misure e le prove che riterrà opportune: l'Appaltatore sarà tenuto a fornire la massima collaborazione al personale R.F.I. nell'esercizio di tali attività di controllo.

7.7 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

7.7.1 *Gestione dei materiali inerti provenienti da demolizioni*

Il materiale proveniente dalle attività di demolizione condotte all'interno del cantiere sarà essenzialmente costituito da calcestruzzi, laterizi, materiali bituminosi.

Le risulter delle attività di demolizione dovranno essere allontanate dal cantiere e avviate ad un centro di smaltimento o recupero autorizzato. L'onere connesso a tale adempimento è espressamente ricompreso nel prezzo a corpo offerto dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto, indipendentemente dalla quantità delle risulter e dal sito di destinazione effettivamente individuato in corso d'opera.

Dal momento in cui verranno generati, tutti i materiali inerti da demolizione prodotti all'interno del cantiere dovranno essere intesi come rifiuti (ai sensi del Titolo V della Parte Quarta D.Lgs 152/06) e, come tali, dovranno essere gestiti.

L'Appaltatore dovrà effettuare a proprio onere e cura le opportune analisi di classificazione sui materiali provenienti da demolizione. Preventivamente, l'Appaltatore dovrà aver sottoposto alla Stazione Appaltante, per sua approvazione, il nominativo di un laboratorio di analisi.

Sarà conseguentemente obbligo dell'Appaltatore la presa in carico di tutti tali rifiuti entro i termini di legge. Per presa in carico dei rifiuti si intende la procedura amministrativa di registrazione sul Registro di Carico e Scarico dell'Appaltatore, ai sensi della normativa vigente, o da analogo documento secondo quanto previsto dalla normativa specifica (Sistema Integrato di Gestione Rifiuti, SISTRI).

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta conservazione di qualsivoglia partita di risulter provenienti dalle demolizioni (al pari di qualunque altro deposito temporaneo di rifiuti), per cui di fronte all'alterazione, anche fortuita, delle stesse, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare all'Appaltatore (a spese di quest'ultimo) il loro immediato allontanamento e smaltimento senza possibilità di contestazione alcuna da parte dell'Appaltatore. Resta inteso che l'alterazione volontaria da parte dell'Appaltatore di risulter provenienti da attività di demolizione, accertata dalla Direzione Lavori, si configura come inadempienza grave.

7.7.2 *Gestione dei terreni provenienti da scavi*

I terreni risultanti dalle operazioni di scavo, ove non riutilizzati in seno al cantiere, dovranno essere smaltiti (o inviati a recupero presso idonei siti) a cura e onere dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile della corretta conservazione di qualsivoglia partita di terreno proveniente dagli scavi interni al cantiere, per cui di fronte all'alterazione, anche fortuita, di terreni suscettibili di riutilizzo in seno al cantiere, la Direzione Lavori potrà disporre l'immediato allontanamento dei cumuli di terreno così alterati e il relativo smaltimento presso idonei siti a cura e spese dell'Appaltatore, senza che lo stesso, per tale adempimento, possa

sollevare contestazione alcuna. Resta inteso che l'alterazione volontaria da parte dell'Appaltatore di risulti provenienti da attività di scavo, accertata dalla Direzione Lavori, si configura come frode nell'esecuzione dei lavori.

7.7.3 Gestione dei rifiuti

È stabilito fin d'ora e verrà contrattualmente pattuito che tutti i rifiuti presenti nell'area di cantiere, nonché tutte le risulti direttamente e/o indirettamente generate da tutte le attività oggetto del contratto, secondo quanto indicato nel presente Capitolato, saranno *ipso facto* di proprietà dell'Appaltatore. Egli sarà tenuto ad allontanare dal cantiere, a proprie cure e spese e nelle modalità riportate nel presente Capitolato, tutto quanto risultante dalle attività appaltategli. Fanno eccezione i materiali per i quali il presente Capitolato prevede la possibilità di riutilizzo in seno al cantiere, a condizione che gli stessi rispondano pienamente ai requisiti di idoneità previsti a Capitolato e con il limite delle quantità effettivamente riutilizzabili.

Quanto allontanato dal cantiere dovrà intendersi rifiuto e come tale dovrà essere gestito.

In tutti i casi, ai fini del presente contratto, l'Appaltatore sarà produttore, proprietario e unico responsabile, a proprio onere, della gestione (come definita dal D.Lgs 152/06) di risulti, residui, reflui e rifiuti in genere, che possano generarsi dalle attività previste dall'appalto, per tutta la durata delle attività, dal momento della consegna dei lavori fino al termine del servizio di manutenzione. Qualsiasi attività di gestione, trattamento e smaltimento di risulti, residui, reflui e rifiuti in genere, presenti in cantiere o originati dalle attività previste a contratto, di qualsiasi tipo, sarà a totale carico dell'Appaltatore, senza che ciò possa essere motivo di ulteriori compensi né di proroghe delle scadenze contrattuali.

Si precisa che sarà responsabilità dell'Appaltatore l'attuazione di ogni procedura idonea ed appropriata a prevenire e/o minimizzare la produzione di residui, rifiuti e/o reflui.

Sarà compito dell'Appaltatore il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi, previsti dalle normative vigenti o comunque necessari e/o opportuni, per la gestione di rifiuti, di qualsiasi tipo, presenti in cantiere o originatisi a causa dalle attività e/o lavorazioni da lui eseguite, ivi inclusa la loro classificazione, la predisposizione e compilazione dei registri di carico e scarico, dei documenti di trasporto e di quelli necessari per il loro smaltimento, il corretto stoccaggio, l'appropriato imballo e preparazione per il trasporto, l'ottenimento di ogni eventuale autorizzazione necessaria, l'identificazione di idonei impianti di smaltimento e la stipula dei relativi contratti, nonché quanto altro necessario per la gestione a perfetta regola d'arte di rifiuti di qualsiasi tipo, nel più completo rispetto di ogni normativa vigente e tenendo sollevata la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'Appaltatore sarà tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante copia della documentazione di avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti per i quali è previsto il conferimento all'esterno del cantiere. Non si potrà procedere alla redazione dei S.A.L. se non saranno state consegnate alla Stazione Appaltante tutte le quarte copie dei F.I.R. emessi dall'Appaltatore o da analogo documento secondo quanto previsto dalla normativa specifica (Sistema Integrato di Gestione Rifiuti, SISTRI) fino a cinque giorni prima della data di redazione del S.A.L.

In ogni caso, tutte le attività amministrative e tecniche connesse alla gestione rifiuti, di qualsiasi tipo, saranno sottoposte alla Stazione Appaltante, alla quale l'Appaltatore dovrà dare

immediata comunicazione dell'originarsi in cantiere di ogni rifiuto, di qualunque tipo, comunicando altresì preventivamente alla Stazione Appaltante, con almeno cinque giorni di anticipo, se non nei casi in cui ciò risulti oggettivamente impossibile, tutte le attività tecniche ed amministrative necessarie alla loro gestione (ivi inclusi gli eventuali trasportatori e smaltitori) e fornendo ogni informazione necessaria o appropriata per permettere alla Stazione Appaltante la valutazione delle proposte formulate. In ogni caso, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, a perfetta regola e conformemente ad ogni normativa, tutte le attività di gestione di rifiuti, residui o reflui, che risultino urgenti o indifferibili, restando inteso che, qualora le attività svolte siano ritenute dalla Stazione Appaltante non idonee o non appropriate, anche solo in parte, l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, eseguire tutte le attività integrative e/o modificative che questa riterrà di ordinare. L'Appaltatore sarà responsabile di tutte le attività di gestione di residui, rifiuti o reflui che esegua od ometta.

Verrà ammessa la formazione di depositi temporanei di rifiuti all'interno dell'area di cantiere, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/06, da realizzarsi sempre previo consenso della Stazione Appaltante e nei luoghi e nelle modalità da essa indicati, restando inteso che tali depositi dovranno restare in cantiere per il solo tempo necessario a dare corso alle opportune procedure di gestione disciplinate nel presente punto. A tal fine dovranno essere individuate aree distinte per ogni tipologia di rifiuto, adeguatamente delimitate e allestite nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente, fermo restando l'obbligo, per l'Appaltatore, di adeguarsi a tutte le disposizioni che la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare per garantire la massima tutela ambientale. L'Appaltatore sarà obbligato a consegnare preventivamente alla Stazione Appaltante una planimetria del cantiere, indicante le zone destinate a deposito temporaneo di rifiuti distinte per tipologia. Il deposito anche provvisorio di qualsivoglia rifiuto al di fuori delle aree dedicate, indipendentemente dalla quantità, è da considerarsi inadempimento grave da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore, inoltre, se richiesto dalla Stazione Appaltante, sarà tenuto a procedere a rivoltare i cumuli di rifiuti per poter permettere l'esame e l'eventuale campionamento di materiali posti al loro interno.

È sin d'ora inteso che la Stazione Appaltante, nel perseguire le finalità del presente appalto, non permetterà il riutilizzo in seno al cantiere di materiali generati dalle attività previste in appalto non pienamente conformi alle specifiche previste a Capitolato. In tal senso la Stazione Appaltante avrà facoltà di far eseguire tutte le opportune analisi su qualunque risulta proveniente dal cantiere per stabilirne la conformità a tali requisiti e l'Appaltatore non potrà in alcun modo contestare né l'opportunità, né la correttezza, né le modalità di conduzione, né l'attendibilità, né l'interpretazione dei risultati di tali accertamenti. Materiali non conformi ai requisiti previsti a Capitolato Speciale d'appalto non potranno in alcun modo essere riutilizzati e dovranno conseguentemente essere condotti al di fuori del cantiere e regolarmente smaltiti, a cura e spese dell'Appaltatore, senza limitazioni legate alla relativa quantità e qualità, e senza che l'Appaltatore possa richiedere per tale adempimento compensi aggiuntivi, risarcimenti di natura alcuna, proroga delle scadenze contrattuali, poiché è inteso che egli assume a proprio carico tutte quante le responsabilità legate alla gestione dei materiali di risulta dalle attività a lui appaltate, compresa la responsabilità relativa alla preventiva separazione dei materiali idonei al riutilizzo da quelli non idonei.

Il conferimento di rifiuti di qualsiasi tipo all'esterno del cantiere potrà avvenire solo dopo che

la Stazione Appaltante abbia accettato il nominativo del soggetto destinatario. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante, con adeguato anticipo rispetto alle necessità di conferimento, i nominativi e ogni altro dato rilevante di tutti i soggetti presso cui intenderà procedere a conferimenti, ivi inclusa copia dell'autorizzazione in base a cui tali soggetti operano. Il conferimento di rifiuti a soggetti che non siano stati preliminarmente accettati dalla Stazione Appaltante costituirà inadempimento grave a tutti gli effetti di contratto e di legge.

Saranno ammessi come destinazioni solo centri di smaltimento o recupero finali, non saranno consentiti conferimenti a centri di stoccaggio, raccolta, trattamento o gestione – di qualsiasi tipo – intermedi.

Il mancato rispetto delle norme sopra riportate, oltre a costituire inadempimento grave a tutti gli effetti di contratto e di legge, comporterà il venir meno del diritto a qualsiasi compenso a favore dell'Appaltatore, anche nel caso di conferimenti espressamente previsti a progetto e da compensarsi ai sensi del contratto.

Sarà cura dell'Appaltatore fornire alla Stazione Appaltante tutte le autorizzazioni allo smaltimento o recupero richieste dalle norme vigenti, prima dell'allontanamento dei rifiuti dal cantiere.

Tutti i rifiuti e i residui prodotti durante i lavori dovranno essere trasportati secondo la normativa vigente, precisandosi che nel caso in cui, per trasporti condotti fra diverse aree del cantiere, fosse necessario impegnare viabilità non in uso esclusivo all'Appaltatore, tali trasporti dovranno avvenire su mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti ai sensi della vigente Normativa, accompagnati dal Formulario di Trasporto (F.I.R.) o da analogo documento secondo quanto previsto dalla normativa specifica (Sistema Integrato di Gestione Rifiuti, SISTRI).

Tutto quanto previsto nel presente punto sarà ad integrale onere dell'Appaltatore e deve intendersi ricompreso nel prezzo a corpo.

7.7.4 Gestione delle acque di cantiere

È vietato, conformemente alla normativa vigente, ogni scarico delle acque eventualmente presenti nel cantiere all'interno delle aree del cantiere stesso o nei corpi idrici ricettori limitrofi, fatto salvo l'ottenimento, da parte dell'Appaltatore, di specifica autorizzazione da parte delle autorità preposte.

Si precisa che fra le "acque di cantiere" sono ricomprese quelle di aggotamento della falda.

Pertanto, qualora l'Appaltatore non si munisca di autonoma autorizzazione allo scarico, tutte le acque dovranno essere regolarmente smaltite presso impianti autorizzati esterni a cura e spese dell'Appaltatore. Al pari degli altri rifiuti, l'Appaltatore dovrà provvedere a consegnare alla Stazione Appaltante copia della documentazione comprovante gli avvenuti smaltimenti dei rifiuti liquidi acquosi.

Non sono ammesse altre modalità di allontanamento delle acque dal cantiere.

7.7.5 Disposizioni degli Enti di controllo

L'Appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, tutta l'assistenza a A.R.P.A.L., Città

Metropolitana, Regione, Comune, A.S.L. e ogni altro Ente pubblico o soggetto preposto, nell'esercizio di tutte le attività di controllo sulle attività oggetto dell'appalto. L'Appaltatore sarà tenuto a rendere disponibile a tali Enti tutta la documentazione da essi richiesta, ai fini di tali controlli, anche in deroga a diritti o privilegi che possa vantare a riguardo.

L'Appaltatore sarà tenuto a comunicare immediatamente alla Direzione Lavori tutte le attività di controllo di cui al precedente capoverso. In generale, l'Appaltatore sarà tenuto a comunicare tali attività di controllo al loro immediato verificarsi, al fine di permettere la partecipazione della Direzione Lavori alle stesse, attenendosi, in tal caso, alle disposizioni che la Direzione Lavori impartirà a riguardo. Qualora la Direzione Lavori non potesse essere immediatamente informata o non potesse intervenire, l'Appaltatore opererà con la massima diligenza secondo quanto richiesto dagli Enti di controllo, rendendo edotta la Direzione Lavori nel più breve termine.

In ogni caso, l'Appaltatore sarà tenuto ad attenersi a tutte le disposizioni emanate da Enti di controllo, in connessione a qualsiasi norma volta alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica, della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di ogni altro interesse pubblico, anche senza necessità di specifici ordini della Direzione Lavori. Qualora la Direzione Lavori non impartisse ordini a riguardo, l'Appaltatore si adeguerà alle disposizioni degli Enti di controllo secondo le modalità fissate in tali ordini.

7.8 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER LA RICONSEGNA FINALE

Al termine dei lavori previsti a contratto l'intera area di intervento dovrà essere riconsegnata alla Stazione Appaltante avendovi l'Appaltatore completato tutte le lavorazioni previste a contratto, comprensive di tutti gli interventi di finitura che la Direzione Lavori potrà disporre per la migliore esecuzione dell'opera.

L'Appaltatore dovrà provvedere a consegnare alla Stazione Appaltante un rilievo topografico "as built" in scala 1:200 e in formato digitale di tutto il lotto di intervento (esteso ad una fascia perimetrale esterna allo stesso non minore di 20 m), che riporti dettagliatamente le quote di restituzione dell'area.

L'Appaltatore sarà tenuto altresì a fornire i progetti "as built" architettonico, strutturale ed impiantistico secondo quanto disciplinato nel presente Capitolato.

7.9 DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE IN CORSO D'OPERA, ELABORATI AS-BUILT

Nel caso in cui si renda necessario, l'Appaltatore dovrà provvedere, senza ulteriori compensi, alla redazione di elaborati costruttivi e di cantierizzazione anche implementando il progetto esecutivo con il dettaglio necessario.

In linea generale, fatti salvi specifici elaborati previsti o desumibili dai documenti contrattuali, potranno essere richiesti:

- lista dei materiali, delle forniture e degli elementi prefabbricati;
- schede tecniche di tutti i componenti e materiali che l'Appaltatore intende mettere in opera conformi al progetto esecutivo ed alle specifiche di capitolato quali ad es., giunti, impermeabilizzazioni, finiture, componenti impiantistiche, strutturali ed

architettoniche, ecc.;

- schede tecniche degli elementi prefabbricati (se previsti) e mix design dei conglomerati;
- ulteriori documenti riportati sulle specifiche tecniche specialistiche e/o richiesti dalla D.L.
- elaborati costruttivi, particolari costruttivi, schede e dettagli;
- la rappresentazione grafica e descrittiva di dettaglio delle opere di carattere provvisoria e delle opere necessarie a garantire sempre la perfetta funzionalità della viabilità, degli accessi e delle utenze impiantistiche presenti.

Gli elaborati dovranno essere prodotti in tre copie su supporto cartaceo e informatico, secondo le disposizioni e le codifiche impartite dalla D.L. o dai documenti contrattuali.

La codifica di tali elaborati dovrà essere differente rispetto a quella utilizzata per gli elaborati in corso d'opera.

1.1 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Tutto lo sviluppo del procedimento dovrà garantire il rispetto degli standard di qualità ISO 9001 nella versione più aggiornata al momento della stipula del contratto.

I materiali e i componenti dovranno corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità.

Per quanto riguarda la provvista, il luogo di provenienza e l'eventuale sostituzione dei materiali impiegati nell'esecuzione dei lavori, si applicano inoltre gli articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000 Capitolato Generale.

L'approvazione della Direzione Lavori non sgraverà in alcun modo l'Appaltatore della responsabilità per la qualità e conformità ai documenti di contratto di quanto fornito e/o impiegato.

Dal 1° luglio 2013 diviene pienamente cogente il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione CPR n. 305/11, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 04.04.11, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e conseguentemente abroga la citata direttiva CPD 89/106/CEE.

Pertanto, ai fini delle dirette ricadute sulle attività di accettazione di competenza della Direzione Lavori, l'Appaltatore, per i prodotti immessi sul mercato dopo la data del 01/07/13, dovrà trasmettere preventivamente alla fornitura apposita Dichiarazione di Prestazione (DoP)

che sostituisce completamente la precedente Dichiarazione/Certificazione di conformità prevista dalla norma precedente, eccetto i casi previsti e disciplinati dall'art. 5 del citato Regolamento.

La Dichiarazione di prestazione dovrà essere obbligatoriamente fornita nella lingua dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione. In caso contrario la Direzione Lavori ne chiederà traduzione asseverata a cura ed onere dell'Appaltatore.

La marcatura CE è l'unica modalità di qualificazione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione di detta norma armonizzata, ai fini dell'impiego dei prodotti stessi nelle opere. Vale, inoltre, l'obbligo di impiegare obbligatoriamente materiale base marcato CE.

Nel caso di prodotti di costruzione e/o altre provviste di tipo industriale necessarie per le attività comprese nell'appalto, ove non risultasse disponibile la specifica marcatura CE, la rispondenza alle prescrizioni di capitolato e, in generale, ai requisiti desumibili dai documenti contrattuali, dovrà risultare da un attestato di conformità rilasciato dal Responsabile Tecnico del Produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. I materiali, in ogni caso, dovranno avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia (quali le Norme Tecniche per le Costruzioni per i prodotti da costruzione) e rispondere espressamente ai requisiti prescritti dagli elaborati di progetto.

Per i materiali che non rientrano nell'ambito della norma EN 1090-1 si farà riferimento all'elenco (non esaustivo) indicato dal CEN (list of items not covered by EN 1090:2009+A1:2011).

Materiali, prodotti e componenti occorrenti per l'esecuzione delle opere previste a progetto e realizzati con tecniche o tecnologie tradizionali e/o artigianali, dovranno provenire da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché siano riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, della migliore qualità e rispondano ai requisiti dettati dagli elaborati contrattuali.

Salvo prescrizioni speciali contenute negli atti contrattuali, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui al presente appalto dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potrà quindi sollevare alcuna eccezione qualora, in corso d'opera, tali materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, oppure venissero a mancare, ed egli fosse conseguentemente obbligato a ricorrere a diverse provenienze, intendendosi che in tal caso resteranno invariati i prezzi unitari, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e alle dimensioni dei singoli materiali, e non sarà consentito all'Appaltatore di richiedere alla Stazione Appaltante la corresponsione di risarcimento o indennizzo alcuno.

Qualora gli elaborati contrattuali prevedessero l'impiego di materiali o tipologie di prodotto "a scelta della Direzione Lavori", questi dovranno essere preventivamente selezionati dall'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo unico responsabile della conformità di quanto selezionato alle prescrizioni di legge (generali e particolari), nonché a quelle di Capitolato. Per tale ragione, a fronte delle tipologie selezionate dall'Appaltatore (che dovranno essere sempre in numero idoneo ad agevolare la possibilità di scelta), la preferenza della Direzione Lavori non comporterà, per nessuna ragione, l'assunzione da parte della Direzione Lavori stessa di

responsabilità alcuna relativamente alla conformità di quanto selezionato alle prescrizioni di legge, di Capitolato, né relativamente alla qualità del materiale, o alla durabilità dello stesso.

L'Appaltatore dovrà tenere conto nei propri computi degli sfridi di materiale ed approvvigionare conseguentemente le quantità opportune a garantire la migliore realizzazione delle opere.

Con particolare riferimento alle opere di finitura, dovrà sempre essere prevista, a cura e onere dell'Appaltatore, la predisposizione di idonee campionature da sottoporre alla Direzione Lavori. In linea generale, ogni campionatura dovrà essere presentata in modo da consentire alla Direzione Lavori di valutare appieno le caratteristiche tecniche e formali del prodotto, nonché le modalità di messa in opera dello stesso. L'eventuale accettazione da parte della Direzione Lavori rimarrà strettamente subordinata alla preventiva acquisizione della seguente documentazione (a titolo non esaustivo):

- schede tecnico-illustrative riportanti le caratteristiche proprie del materiale, nonché le tipologie di colori disponibili;
- copia delle originali omologazioni e certificazioni ministeriali o di enti certificatori in genere;
- fac-simile di campioni;
- messa in opera di porzioni limitate al fine di verificare la rispondenza del prodotto al vero nonché la modalità di messa in opera.

Si precisa che le campionature eseguite in opera, se dannose per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle lavorazioni successive, dovranno essere rimosse a cura ed onere dell'Appaltatore. In ogni caso, a lavori ultimati, non dovranno essere visibili tracce delle campionature effettuate.

Tutte le campionature dovranno essere presentate alla Direzione Lavori con congruo anticipo (comunque almeno trenta giorni prima della prevista messa in opera del materiale o del prodotto), in modo da permettere alla Direzione Lavori di valutare quanto proposto e richiedere, se ritenuto necessario, opportune integrazioni. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile di tutti i ritardi nel corso dei lavori che dovessero verificarsi per la mancata presentazione, in tempo utile, alla Direzione Lavori, di tutte le campionature necessarie per l'esecuzione dell'opera o comunque richieste dalla Direzione Lavori.

Tutte le forniture di prodotti e materiali strutturali dovranno essere opportunamente tracciate accompagnandole con copia della D.O.P. e il rispettivo riferimento della D.D.T.

Ai fini della rintracciabilità dei suddetti prodotti e materiali, l'Appaltatore dovrà assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.

7.10 PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE

L'Appaltatore sarà tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e più in generale nei documenti contrattuali, i lavori si svolgano con il minimo impatto ambientale possibile, tenendo espressamente conto delle problematiche presenti nell'area oggetto di intervento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Appaltatore dovrà garantire:

- a) la massima limitazione possibile alla diffusione di polveri, vapori, odori in atmosfera;
- b) la minimizzazione del rumore all'esterno del cantiere;
- c) l'esclusione di ogni possibile migrazione, all'esterno del cantiere o nel sottosuolo, di sostanze contaminanti, anche qualora ciò non determini il superamento di standard normativi.

In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie, appropriate o, comunque, utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a minimizzare l'impatto ambientale delle attività che condurrà durante il corso dei lavori, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato e anche quando il presente Capitolato non contenga esplicite prescrizioni o senza necessità di specifica disposizione della Direzione Lavori.

L'Appaltatore è, inoltre, obbligato a garantire la disponibilità in cantiere, entro 48 ore, di ogni materiale, mezzo o attrezzatura che possa essere necessario per assicurare la tutela ambientale, anche in conseguenza di eventi straordinari o incidentali, che presentino, comunque, una minima plausibile potenzialità a priori di verificarsi, tenendo conto della situazione dell'area di intervento.

L'Appaltatore sarà tenuto ad effettuare dei rilievi fonometrici sui macchinari impiegati nell'esecuzione dei lavori al fine di rispettare i limiti concessi in deroga per le specifiche attività di cantiere dalla Direzione Ambiente Igiene Energia del Comune di Genova.

7.11 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER CONTAMINAZIONE AMBIENTALE

L'Appaltatore sarà responsabile per tutte le contaminazioni dell'ambiente che dovessero verificarsi nel corso dei lavori in conseguenza o connessione con i lavori stessi, anche senza sua colpa. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, l'Appaltatore sarà responsabile di ogni fuoriuscita di contaminanti da vasche, serbatoi o tubazioni, di ogni contaminazione conseguente o connessa a mezzi, materiali o attrezzature impiegate in cantiere, nonché di ogni altra contaminazione che possa, in qualsiasi modo, verificarsi nel corso dei lavori, in conseguenza o connessioni con gli stessi o, comunque, con sostanze, materiali od ogni altra entità fisica coinvolti, in modo attivo o passivo, direttamente o indirettamente, nei lavori.

L'Appaltatore sarà tenuto ad adottare, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie o, comunque, utili a prevenire qualsivoglia contaminazione ambientale (o sua estensione) e ad eseguire ed organizzare i lavori tenendo conto di tale obbligo prioritario.

Inoltre, l'Appaltatore sarà tenuto a procedere, a propria cura e spese, senza onere alcuno per la Stazione Appaltante, alla rimozione e risanamento di ogni contaminazione o estensione di contaminazione che si dovesse verificare in conseguenza o connessione dei lavori, operando con la massima diligenza e nei tempi più brevi. In linea di principio le attività di risanamento dovranno essere svolte secondo le disposizioni della Stazione Appaltante, anche se l'Appaltatore potrà motivatamente disattendere le disposizioni della Stazione Appaltante, qualora le diverse modalità operative che intenda seguire abbiano l'assenso scritto degli enti di controllo preposti.

In caso di estensione della contaminazione, i terreni contaminatisi saranno rimossi e smaltiti a

cura e spese dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso a qualsiasi titolo, neppure di indennizzo. In tal caso saranno comunque rimossi e smaltiti tutti i terreni contaminati. Sarà onere dell'Appaltatore dimostrare quali terreni rimossi e smaltiti provengano da una contaminazione preesistente e non legata in alcun modo ai lavori in oggetto.

Ogni redazione di stato di avanzamento lavori, così come il collaudo dei lavori o l'emissione del certificato di regolare esecuzione, non potranno avvenire qualora vi siano situazioni di contaminazione di cui al primo capoverso, che non siano state integralmente risanate, con la formulazione di ogni eventuale attestazione a riguardo prevista dalla normativa vigente.

Qualora l'Appaltatore non provveda ai risanamenti nei tempi più brevi e, comunque, nei termini fissati dalla Direzione Lavori, la Stazione Appaltante, previa diffida dell'Appaltatore, potrà provvedere direttamente all'esecuzione degli interventi di risanamento, addebitando i relativi costi all'Appaltatore stesso, che non avrà facoltà di sollevare eccezione alcuna sulla necessità, adeguatezza e/o proporzionalità degli interventi, né sulla congruità dei costi sostenuti, essendo tenuto al pagamento integrale ed immediato di tutti i costi, per la sola ragione che gli stessi siano stati sostenuti dal Stazione Appaltante per eseguire risanamenti non effettuati dall'Appaltatore dopo una diffida a riguardo.

In caso di urgenza, anche per evitare l'aggravio delle conseguenze della contaminazione, l'Appaltatore avrà facoltà di operare anche in assenza di disposizioni della Stazione Appaltante, la quale dovrà essere informata nei tempi più brevi. In tali situazioni, in caso di inerzia o inadempienza dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà ordinare, anche senza preliminare diffida, l'immediata esecuzione a terzi di interventi di emergenza, i quali saranno addebitati all'Appaltatore, con le medesime modalità di cui al precedente capoverso.

Al fine di garantire la massima prevenzione di ogni rischio di inquinamento ambientale, la Stazione Appaltante avrà facoltà di allontanare dal cantiere ogni materiale, mezzo o attrezzatura dell'Appaltatore che essa, a proprio insindacabile giudizio, ritenga che possa costituire un rischio, anche potenziale, di contaminazione ambientale. Analogamente, la Stazione Appaltante potrà vietare modalità operative che ritenga possano implicare rischi, anche potenziali, di contaminazione e può imporre prescrizioni operative atte a prevenire rischi di contaminazione. L'Appaltatore sarà tenuto a dare immediata attuazione a tutte tali disposizioni della Stazione Appaltante.

Quanto previsto nel presente articolo sarà applicabile per tutte le aree del cantiere e per ogni area esterna che potesse essere oggetto di contaminazione ambientale in conseguenza o connessione dei lavori.

Tutto quanto previsto nel presente articolo è ad integrale onere dell'Appaltatore e deve intendersi compreso nel prezzo a corpo.

Art. 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle attività oggetto dell'appalto dovrà essere sempre previamente autorizzato dalla Stazione Appaltante e sarà subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art 105 del D.Lgs 50/2016.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, salvo

i casi tassativamente previsti all'art. 105 comma 13 D.Lgs 50/2016. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno infatti effettuati dall'Aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere a Sviluppo Genova S.p.A., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Affidatario.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore dovrà, altresì, applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la relativa scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nei rapporti con soci in caso di società cooperative.

I suddetti obblighi vincoleranno l'Appaltatore, anche qualora non aderisse alle associazioni stipulanti o recedesse da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore sarà responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

L'eventuale mancata autorizzazione del subappalto non esimerà l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente, salve le responsabilità per il subappalto abusivo.

L'Appaltatore sarà inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva per i rispettivi dipendenti impiegati nel servizio. In mancanza, non si procederà al pagamento.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative e previdenziali verso il personale, Sviluppo Genova S.p.A. si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione Sviluppo Genova S.p.A. potrà attivare gli interventi sostitutivi, ferma restando la facoltà, in casi ritenuti gravi dalla Stazione Appaltante o reiterati, di risolvere il contratto stesso. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica sulla regolarità retributiva, assicurativa e previdenziale verso il personale, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà

titolo al risarcimento del danno, né ad altra pretesa. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016.

Inoltre, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva.

Il pagamento all'Appaltatore delle ritenute di cui all'Art. 25 non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato, tramite ottenimento di DURC regolare, che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. In caso di provvisoria irregolarità di tale documento, è fatta la salva la possibilità che l'Appaltatore dimostri di aver sanato le irregolarità contestate producendo idonea documentazione giustificativa da cui risulti, ad esempio, il pagamento di quanto dovuto.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 10 – GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

10.1 GARANZIA PROVVISORIA

È fatto obbligo a tutti i Concorrenti di costituire, ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui al presente appalto, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 D.Lgs 50/2016, disciplinata più nel dettaglio nel Disciplinare di Gara.

10.2 GARANZIA DEFINITIVA

All'Aggiudicatario è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 103 D.Lgs 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Tale garanzia definitiva dovrà essere prestata ai sensi di legge, con durata fino al collaudo dei lavori. Essa dovrà essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La mancata costituzione di tale garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'incameramento da parte della Stazione Appaltante della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta dall'appaltatore: in tale circostanza la Stazione Appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'eventuale venir meno della garanzia determinerà la risoluzione del contratto salvo che questa non sia ricostituita entro 15 giorni.

La garanzia definitiva si intenderà svincolata secondo l'iter delineato all'art. 103 comma 5 D.Lgs 50/2016.

La Stazione Appaltante potrà avvalersi della citata garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, a titolo esemplificativo in relazione alle seguenti ipotesi:

- per le spese delle attività da eseguirsi d'ufficio;

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto;
- in conseguenza di inadempimento dell'Appaltatore (ad es. per ritardata o inesatta esecuzione delle prestazioni dovute);
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene eseguito il contratto;
- per la rivalsa riguardo ad eventuali risarcimenti pagati a terzi od oneri sostenuti a causa di inadempienze dell'Appaltatore;
- per premi assicurativi previsti, eventualmente non versati e/o l'attivazione di coperture assicurative dovute ma non attivate dall'Appaltatore.

L'incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà reintegrare tempestivamente la garanzia qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

L'importo delle sopra descritta garanzia potrà essere ridotto in accordo con quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs 50/16.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva dovrà essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di variazioni dell'importo del contratto ex art. 106 D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante potrà richiedere il conseguente adeguamento dell'importo della garanzia.

10.3 POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO TUTTI I RISCHI DI ESECUZIONE DA QUALSIASI CAUSA DETERMINATI

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare ai beni, al personale di Sviluppo Genova S.p.A. o comunque a terzi nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, per fatto proprio o dei propri dipendenti o subaffidatari in genere, tenendo così indenne Sviluppo Genova S.p.A. da ogni relativa richiesta o pretesa.

A tal fine, ai sensi dell'art. 103 comma 7 D.Lgs 50/2016, l'Appaltatore, preliminarmente alla stipulazione del contratto, deve produrre una o più polizze assicurative, con validità non inferiore alla durata dell'appalto, che tenga/tengano indenne Sviluppo Genova S.p.A.:

- a) per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- b) per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);
- c) per responsabilità civile "operai" (R.C.O.)

I massimali delle suddette polizze non potranno comunque essere inferiori:

- all'importo del contratto per la responsabilità di cui alla precedente lett. a) (danneggiamento o distruzione di impianti ed opere);
- al 5% dell'importo del contratto per la responsabilità di cui alla precedente lett. b) (R.C.T.). Si precisa che l'importo assicurato in relazione a tale voce di responsabilità non potrà comunque essere inferiore ad € 500.000,00;
- al 5% dell'importo del contratto per la responsabilità di cui alla precedente lett. c) (R.C.O.). Si precisa che l'importo assicurato in relazione a tale voce di responsabilità non potrà comunque essere inferiore ad € 500.000,00.

In alternativa alla stipulazione di una o più polizze *ad hoc*, l'Aggiudicatario potrà presentare una o più polizze assicurative già attivate, aventi le medesime caratteristiche richieste. In tal caso, sarà tenuto a produrre, ai fini della stipulazione del contratto, un'appendice alla/e polizza/e preesistente/i ove se ne espliciti la validità prestata anche per l'incarico oggetto del presente appalto.

Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'efficacia stessa del contratto d'appalto. L'assenza delle richieste coperture assicurative, anche laddove accertata successivamente alla stipula del contratto, potrà comportare la risoluzione dello stesso, con l'incameramento della garanzia definitiva, oltre al diritto di Sviluppo Genova di esperire, presso le competenti sedi, ogni azione giudiziale volta alla tutela dei propri interessi, tra cui la richiesta di risarcimento del danno.

Si precisa che le polizze di cui al presente articolo dovranno:

- prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante, a persone di altre imprese operanti all'interno del cantiere, a visitatori autorizzati, sia in modo temporaneo sia continuativo, all'accesso all'interno del cantiere;
- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere specificatamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti

dell'ufficio di direzione dei lavori, il Responsabile del Procedimento, il Legale Rappresentante, l'Organismo di Vigilanza, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, i dipendenti in genere della Stazione Appaltante, i prestatori di lavoro di altre imprese operanti nel cantiere e i dipendenti delle imprese di queste subappaltatrici, nonché loro impiantisti e fornitori e, più in generale, tutti i soggetti autorizzati, sia in maniera temporanea sia in maniera continuativa, all'accesso nel cantiere.

Le polizze di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore si intendono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici, essendo l'Appaltatore l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le garanzie devono espressamente coprire le responsabilità di tutte le imprese che la compongono, mandataria e mandanti.

Le polizze di cui al presente dovranno riportare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'Appaltatore dovrà altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato, la cui quietanza dovrà essere esibita alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto di appalto ed in seguito ad ogni richiesta.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante, a seguito di azioni od omissioni dell'appaltatore configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 108 del decreto legislativo n. 50/16, nonché gli artt. 1453 e 1455 del Codice Civile.

10.4 GARANZIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO

Ai sensi di quanto previsto all'art. 103 comma 6 D.Lgs 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

In mancanza della garanzia prevista dal presente art. 10.4, il pagamento della rata di saldo non potrà essere effettuato prima dell'assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo.

La garanzia fideiussoria dovrà avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di ultimazione lavori.

Si precisa fin da ora che l'importo della rata di saldo deve intendersi corrispondente all'importo comprensivo dello stato di avanzamento finale e delle ritenute di garanzia, oltre alla maggiorazione del tasso di interesse sopra specificata.

10.5 GARANZIA PER L'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L'erogazione dell'anticipazione del prezzo del contratto, di cui al successivo art. 24, sarà subordinata alla richiesta dell'Appaltatore e, in accordo con quanto previsto all'art. 35 comma 18 D.Lgs 50/2016, alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di

importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al suo recupero.

L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11 – CONSEGNA DEI LAVORI E DECORRENZA DEL TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la consegna, risultante da apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenterà a ricevere la consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data di prima convocazione.

L'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi e infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo è posto in capo all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie eventuali imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione – da parte della Stazione Appaltante – del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà trasmettere altresì, a cadenza mensile, copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale sia a quello delle eventuali imprese subappaltatrici.

Qualora l'Appaltatore intervenga alla consegna dei lavori senza avere fornito o fornire la documentazione a suo carico prevista dalla normativa, dal contratto e dai capitolati d'appalto [tra cui, in via non esaustiva, il Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs 81/2008], la consegna non potrà avere luogo e si procederà come se l'Appaltatore non si fosse presentato a ricevere la consegna dei lavori.

L'Appaltatore dovrà dare effettivo inizio ai lavori, entro 15 giorni dalla consegna degli stessi. Il mancato effettivo inizio dei lavori nel termine previsto sarà considerato, ad ogni effetto contrattuale e di legge, inadempienza grave da parte dell'Appaltatore.

Il termine per l'ultimazione dei lavori stabilito all'art. 13 – con le specificazioni ivi riportate – si intende univocamente decorrere in ogni caso e comunque dalla data di sottoscrizione del primo verbale di consegna dei lavori, senza possibilità, per l'Appaltatore, di sollevare alcuna eccezione in merito.

Art. 12 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Entro 7 giorni naturali consecutivi dalla consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore consegnerà alla Direzione Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori, sviluppato in dettaglio nel pieno rispetto dell'art. 43 c. 10 del D.P.R. 207/10.

Il Programma Esecutivo dei Lavori sarà sviluppato in relazione alle tecnologie, alle scelte imprenditoriali e alla organizzazione lavorativa dell'Appaltatore tenendo conto dei vincoli esposti nel presente Capitolato, delle possibili interferenze che potrebbero manifestarsi in relazione allo svolgimento contestuale di talune lavorazioni con quelle di altri soggetti operanti nelle aree limitrofe, nonché di tutti i vincoli che interessano i lavori richiamati nel presente Capitolato.

Il Programma Esecutivo dei Lavori dovrà essere coerente con il cronoprogramma di progetto, con le obbligazioni contrattuali e con le interferenze e i vincoli descritti nel presente Capitolato ed essere sviluppato in dettaglio nel pieno rispetto da quanto previsto dal D.M. 49/2018 art. 1 comma 1, lettera f).

Tale programma dovrà riportare - per ogni lavorazione - le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, sia parziale che progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente previste per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori controllerà il rispetto dei tempi di esecuzione ai sensi del D.M. 49/2018, art. 3.

Trascorso il termine di 5 giorni senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il Programma Esecutivo dei Lavori si intenderà accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee evidentemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione e/o con il Cronoprogramma di cui al precedente art. 6.1 lettera f).

Il Programma Esecutivo dei Lavori redatto dall'Appaltatore potrà essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare, ma non in via esaustiva:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate

dal cantiere (a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante);

- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, in ottemperanza all'art. 92 D.Lgs 81/2008; in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Il Programma Esecutivo dei Lavori potrà inoltre, essere modificato di comune accordo tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

Il mancato e ingiustificato rispetto dei termini temporali stabiliti dal Cronoprogramma dei Lavori, di cui al precedente art. 6.1 lettera f) o a insindacabile giudizio della Direzione Lavori dal Programma Esecutivo dei Lavori, sarà considerato inadempienza grave dell'Appaltatore, ad ogni effetto di legge e di contratto.

Le tempistiche contrattuali e quanto indicato nel Cronoprogramma e nel Programma Esecutivo dei Lavori, si intendono comprensive di tutte le attività di controllo e, conseguentemente, di tutti gli eventuali rallentamenti conseguenti al corretto ed accurato adempimento di tutte le misurazioni, controlli, verifiche, prove ed analisi previste nel Capitolato Speciale d'appalto, nel Progetto Esecutivo e di quanto altro la Direzione Lavori ritenesse necessario per accertare e garantire la perfetta qualità delle opere e delle lavorazioni. Si intendono altresì comprensive delle tempistiche fisiologicamente necessarie all'ottenimento di permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni da parte di Enti o soggetti terzi coinvolti, in tutto o in parte, nell'esecuzione dei lavori che costituiscono oggetto del contratto,

Qualora vengano, per qualsiasi ragione, accumulati ritardi superiori a 5 giorni rispetto al Cronoprogramma di progetto e/o ai suoi successivi aggiornamenti, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare immediatamente un Programma Esecutivo dei Lavori aggiornato complessivo dell'intero progetto, nel medesimo formato e con livello di dettaglio non inferiore al Cronoprogramma di progetto.

Il mancato e ingiustificato aggiornamento del Cronoprogramma e/o del Programma Esecutivo dei Lavori sarà considerato inadempienza grave. I lavori eseguiti in assenza di preventivo programma dettagliato non potranno essere contabilizzati e le responsabilità dei ritardi e dei conseguenti oneri saranno a totale carico dell'Appaltatore.

In caso di ritardi, anche per cause non imputabili all'Appaltatore, la Direzione Lavori potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche in ore notturne effettuando, eventualmente anche nei giorni festivi, turni di lavoro ulteriori rispetto a quelli già previsti. In tal caso nessun indennizzo, risarcimento o corrispettivo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni previste in siffatte circostanze.

Tale maggior onere, tuttavia, verrà imputato a carico dell'Appaltatore qualora la disposizione della Direzione Lavori sia determinata da cause non specificatamente identificate come non imputabili all'Appaltatore. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà assicurare, a propria cura e spese, i sistemi provvisori e di cantiere necessari ed appropriati per lavorare in sicurezza in tali situazioni e mettere a disposizione manodopera in numero sufficiente, con impieghi a turnazione, per eseguire le lavorazioni secondo quanto fissato dalla Direzione Lavori e nel rispetto delle normative vigenti.

In caso di ritardi, anche per cause non imputabili all'Appaltatore, egli sarà tenuto a presentare, entro 5 giorni dall'accertamento del ritardo, un nuovo programma generale dei lavori, che ridefinisce le lavorazioni in modo coerente col termine dei lavori stabilito (eventualmente modificato).

Art. 13 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori previsti nell'appalto è di complessivi giorni 82 (ottantadue) naturali e consecutivi.

In tali termini sono considerati anche i giorni di maltempo, ordinariamente prevedibili, che precludono l'esecuzione totale o parziale dei lavori, nonché le ferie contrattuali.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione Lavori o dagli organi di vigilanza in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato Generale d'Appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 14 – PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione indicati al precedente art. 13 per cause imputabili all'Appaltatore o ad un suo subappaltatore/fornitore/subaffidatario, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo potrà essere applicata una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale.

La penale, come sopra quantificata, potrà trovare applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto delle date di fine delle "attività" individuate dal cronoprogramma di cui al precedente art. 6.1 lettera f);
- e) nel rispetto delle soglie temporali fissate dal Programma Esecutivo dei Lavori e da eventuali aggiornamenti di cui al precedente art. 12.

Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Qualora ricorrano le ipotesi di cui alle sopra elencate lettere d) ed e), le penali previste potranno essere applicate in caso di raggiungimento con ritardo della soglia temporale prevista.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10 per cento dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.

È espressamente prevista, comunque, la configurabilità della gravità dell'inadempimento anche in relazione a ritardi che, singolarmente considerati, siano inferiori al termine necessario per la maturazione per l'applicazione delle penali pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Con specifico riferimento al disposto dell'art 1382 c.c., resta inteso che l'eventuale applicazione delle penali di cui al presente articolo non avrà l'effetto di limitare il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri incorsi a causa di ritardi o di ogni altro inadempimento dell'Appaltatore. È espressamente convenuta, infatti, la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 15 – SOSPENSIONI E PROROGHE

Impregiudicato quanto riportato al precedente art. 13, per cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendone apposito verbale.

Le eventuali sospensioni o proroghe seguiranno la disciplina prevista all'articolo 107 D.Lgs 50/2016, nonché quanto previsto dall'art. 10 del D.M. n. 49 del 07/03/18.

Accordo di Programma 8 ottobre 2005 (art.6)

Intesa tra Comune di Genova e Società per Cornigliano S.p.A. del 9 ottobre 2008

Programma Integrato di Riqualificazione Urbana (approvato con d.g.c. n. 62 del 9 settembre 2008)

Realizzazione di una passerella pedonale in piazza E. Savio – Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

Doc. N. 155/PES/8.5.10/R F

Il Responsabile del Procedimento potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti all'art. 107 comma 2 D.Lgs 50/2016. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse, a titolo esemplificativo, l'interruzione dei finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Il Responsabile del Procedimento, in tal caso, determinerà il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.

Il verbale, redatto in conformità con quanto previsto all'art. 107 comma 1 D.Lgs 50/2016, verrà inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione verranno indicate, in particolare, le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori disporrà visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a venti giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, verranno firmati dall'Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indicherà i nuovi termini contrattuali.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale, secondo la disciplina prevista all'art. 107 comma 4 D.Lgs 50/2016.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori, secondo la disciplina prevista all'art. 107 comma 4 D.Lgs 50/2016.

Qualora la sospensione superasse il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del Procedimento procederà a darne avviso all'ANAC.

Non spetterà alcun compenso, indennizzo o risarcimento all'Appaltatore a fronte dell'eventuale sospensione dei lavori, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste all'art. 107 D.Lgs 50/2016. Qualora la sospensione dei lavori fosse disposta per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs 50/16, il risarcimento dovuto all'appaltatore sarà determinato come previsto dall'art. 10 c. 2 del D.M. n. 49 del 07/03/18.

La durata dell'eventuale sospensione non verrà computata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori sospesi, eccetto il caso in cui tale circostanza sia imputabile all'Appaltatore o ad un o

ad un suo subappaltatore/fornitore/subaffidatario.

Ai sensi dell'art. 10 c. 3 del D.M. n. 49 del 07/03/18, la sospensione parziale dei lavori determinerà, nei limiti di cui al periodo precedente, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/10.

L'Appaltatore che per cause non imputabili né a lui né ad un suo subappaltatore/fornitore/subaffidatario non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato potrà richiederne la proroga, secondo quanto previsto all'art. 107 comma 5 D.Lgs 50/2016.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga deciderà il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro dieci giorni dal suo ricevimento.

Fermo quanto previsto al presente articolo, l'Appaltatore non potrà svincolarsi dal contratto né avrà diritto, in relazione al maggior tempo impiegato, ad alcuna indennità o risarcimento qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dai programmi temporali l'Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad eventuali subappaltatori, subfornitori o altri subcontraenti.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto a denunciare tempestivamente per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a terzi.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dalla Stazione Appaltante o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte della Stazione Appaltante con annotazione sul verbale.

CAPO IV – DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO

Art. 16 – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

Qualunque eventuale reclamo o pretesa, anche per maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti, derivanti dall'esecuzione del contratto, che l'Appaltatore si credesse in diritto di avanzare, dovrà costituire oggetto di riserva, formalizzata nei tempi e secondo le previsioni del presente articolo, a pena di decadenza.

Inoltre, qualunque reclamo relativo alla realizzazione di specifiche opere o magisteri, dovrà essere anche comunicato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione di quanto oggetto della contestazione.

Accordo di Programma 8 ottobre 2005 (art.6)

Intesa tra Comune di Genova e Società per Cornigliano S.p.A. del 9 ottobre 2008

Programma Integrato di Riqualificazione Urbana (approvato con d.g.c. n. 62 del 9 settembre 2008)

Realizzazione di una passerella pedonale in piazza E. Savio – Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

Doc. N. 155/PES/8.5.10/R F

Non verranno prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione Lavori dovranno comunque essere sempre eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio con addebito all'Appaltatore, ferma la configurabilità di tale condotta come inadempimento.

L'Appaltatore sarà sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

In ogni caso, qualora l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti a contratto e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, o, comunque prima di eseguire i lavori che ritiene diano diritto a compenso addizionale, dovrà immediatamente comunicare le proprie eccezioni e/o riserve per iscritto alla Direzione Lavori, con copia alla Stazione Appaltante.

Non saranno in alcun caso accolte richieste postume e le eventuali riserve prive della preventiva comunicazione di cui sopra si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

L'obbligo della preventiva comunicazione a Direttore Lavori e Stazione Appaltante si applicherà a qualsiasi evenienza per la quale l'Appaltatore ritenga di avere diritto a compenso addizionale, anche indipendentemente da disposizioni del Direttore Lavori.

Le riserve dovranno essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato l'asserito pregiudizio dell'Appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve dovranno essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve dovranno essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve dovranno contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritenga gli siano dovute.

La quantificazione della riserva si intenderà effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

L'Appaltatore, fino alla data di sottoscrizione del conto finale, può unilateralmente, in qualsiasi momento, far decadere esplicitamente o implicitamente le riserve e le domande formulate durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando quindi ad ogni pretesa. La rinuncia alle riserve da parte dell'appaltatore non prevede alcun atto di accettazione della stazione appaltante.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intenderanno abbandonate.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine predetto, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il grave ritardo e/o il mancato rispetto dei termini fissati per l'esecuzione dei lavori, della loro ultimazione o delle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, comporta la risoluzione del contratto, ai sensi e secondo le procedure dell'articolo 108 D.Lgs 50/2016 e gli artt. 1453 e 1454 C.C.

Nel caso di risoluzione per mancato rispetto dei termini contrattuali la penale di cui all'articolo 14 verrà computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori e/o dei servizi affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante potrà anche trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti e rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

La Stazione Appaltante avrà, inoltre, facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata, senza necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi:

1. frode nell'esecuzione dei lavori;
2. gravi e/o e reiterati inadempimenti alle disposizioni della Direzione Lavori o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
5. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
6. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
7. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
8. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato Speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla Direzione Lavori, dalla Stazione Appaltante o dal Coordinatore per la Sicurezza;
9. conduzione dei lavori tale da pregiudicare in modo grave e/o reiterato altri appalti in corso in aree limitrofe e/o la sicurezza all'interno del Cantiere stesso;
10. rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, o qualsiasi altro ritardo nell'esecuzione dei lavori e/o dei servizi, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal contratto.

Il contratto verrà altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il contratto inoltre sarà risolto, in ottemperanza del comma 8 dell'articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, in tutti i casi in cui le transazioni per i pagamenti di cui alla Legge 136/2010 avvengano senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

La realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico di Sviluppo Genova, ovvero l'avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell'Appaltatore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D.Lgs 231/2001, del quale in qualunque modo la Stazione Appaltante sia venuta a conoscenza, legittimerà quest'ultima a recedere dal contratto per giusta causa, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi a favore della Stazione Appaltante.

Il contratto potrà inoltre essere risolto nei casi e secondo le procedure previste all'art. 108 D.Lgs 50/2016.

Art. 18 – RECESSO

Nei limiti e secondo quanto disposto dall'art. 109 D.Lgs 50/2016 la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento di quanto già eseguito nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a

base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto di quanto eseguito.

Si rimanda a quanto previsto al citato art. 109 D.Lgs 50/2016 per una più puntuale descrizione della disciplina dell'istituto.

Art. 19 – ESECUZIONE D'UFFICIO

Per far fronte a situazioni di inadempimento da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante, in alternativa alla risoluzione del contratto, potrà avvalersi dell'esecuzione d'ufficio in danno all'Appaltatore.

Secondo tale istituto, la Stazione Appaltante potrà fare eseguire le attività oggetto di inadempimento a terzi, imputandone i costi all'Appaltatore inadempiente, oltre all'eventuale risarcimento del danno.

Il ricorso all'esecuzione d'ufficio non pregiudica l'eventuale applicazione delle penali di cui al precedente art. 14, determinate calcolando come *dies a quo* il verificarsi dell'inadempimento e come *dies ad quem* l'effettiva realizzazione dell'incarico affidato al terzo esecutore.

Art. 20 – RISOLUZIONE, RECESSO ED ESECUZIONE D'UFFICIO – DISCIPLINA COMUNE

Nei casi di risoluzione, recesso ed esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante verrà resa all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio, della raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Nel caso di recesso tale comunicazione dovrà essere resa con un preavviso di almeno 20 giorni.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si darà luogo, in contraddittorio fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

In seguito a risoluzione o recesso del contratto, i rapporti economici con l'Appaltatore o con il curatore verranno definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante avvierà un procedimento di accordo bonario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 205 del Codice.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 205 comma 6-bis D.Lgs 50/2016, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, l'Appaltatore può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

In mancanza della citata instaurazione del contenzioso entro il termine sopra indicato, le riserve si intenderanno come non confermate.

Qualora l'Appaltatore intendesse instaurare il contenzioso di cui sopra, questo dovrà essere devoluto alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Genova.

È esclusa la competenza arbitrale.

Resta salva l'applicabilità della transazione di cui all'art. 208 del D.Lgs 50/2016, con la precisazione che il ricorso a tale istituto non interromperà né sospenderà il decorso del termine decadenziale di 60 giorni per l'instaurazione del contenzioso.

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 22 – NORME DI SICUREZZA E PIANI DI SICUREZZA

L'appalto dovrà essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

Accordo di Programma 8 ottobre 2005 (art.6)

Intesa tra Comune di Genova e Società per Cornigliano S.p.A. del 9 ottobre 2008

Programma Integrato di Riqualificazione Urbana (approvato con d.g.c. n. 62 del 9 settembre 2008)

Realizzazione di una passerella pedonale in piazza E. Savio – Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

Doc. N. 155/PES/8.5.10/R F

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore sarà altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore dovrà predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non potrà iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'Appaltatore sarà obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'Appaltatore sarà obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza, ai sensi degli artt. 91 e 100 D.Lgs 81/2008.

L'Appaltatore potrà presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore avrà il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del Coordinatore saranno vincolanti per l'Appaltatore.

Nei casi di cui alla lett. a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non potrà in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla lett. b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore certificati dal Coordinatore per la Sicurezza e non prevedibili al momento dell'offerta, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, troverà applicazione la disciplina delle varianti.

22.1 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei

lavori, dovrà predisporre e consegnare alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dell'appalto. Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà avere i contenuti minimi previsti dall'Allegato XV al D.Lgs 81/2008, contenere la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 D.Lgs 81/2008, gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) D.Lgs 81/2008 e le notizie di cui agli artt. 17, comma 1, lettera b) e 18, comma 1 dello stesso Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituirà piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs 81/2008.

22.2 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore sarà obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 94, 95, 96 e 97 ed all'allegato XIII dello stesso Decreto.

L'impresa esecutrice sarà obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore sarà tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incomberà sull'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere sarà il responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formeranno parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e/o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno pertanto causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 – CONDOTTA DURANTE I LAVORI

Impregiudicato quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei relativi Allegati, in tutto il cantiere e per tutta la durata dell'appalto il personale preposto allo svolgimento del servizio avrà il divieto di:

- far circolare all'interno dell'area di cantiere persone non autorizzate;
- utilizzare attrezzature non previste o di fortuna;
- introdurre nelle aree e/o sugli impianti materiali e/o oggetti, che possano risultare d'intralcio alle operazioni previste nei lavori;
- introdurre nelle aree rifiuti e risulter di qualunque tipo;

Accordo di Programma 8 ottobre 2005 (art.6)

Intesa tra Comune di Genova e Società per Cornigliano S.p.A. del 9 ottobre 2008

Programma Integrato di Riqualificazione Urbana (approvato con d.g.c. n. 62 del 9 settembre 2008)

Realizzazione di una passerella pedonale in piazza E. Savio – Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

Doc. N. 155/PES/8.5.10/R F

- tenere un comportamento indisciplinato.

Impregiudicato quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati, in tutto il cantiere e per tutta la durata dell'appalto il personale preposto allo svolgimento del servizio avrà l'obbligo di:

- attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, gli obblighi, i divieti, le modalità comportamentali, le procedure di accesso, le norme di circolazione vigenti internamente al cantiere, nonché a tutti i relativi aggiornamenti che potranno essere comunicati e alle disposizioni che saranno impartite in corso d'opera dalla Direzione Lavori;
- indossare tutti gli indumenti di sicurezza e di protezione individuale previsti;
- avere sempre con sé il cartellino di identificazione personale.

La Stazione Appaltante potrà disporre l'allontanamento immediato e permanente del lavoratore dell'impresa appaltatrice che non rispetti gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Articolo.

CAPO VI – DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 24 – ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, l'Appaltatore potrà richiedere l'anticipazione del prezzo del contratto entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle attività.

L'ammontare di tale anticipazione corrisponderà al 20% dell'importo contrattuale.

L'anticipazione sarà riassorbita gradualmente durante l'esecuzione dei lavori, con trattenute proporzionali sui S.A.L.

L'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla richiesta dell'Appaltatore ed alla costituzione di garanzia di cui al precedente art. 10.5.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il diritto all'anticipazione decadrà, con obbligo di restituzione in capo all'Appaltatore, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a imputabili all'Appaltatore o ad un suo subappaltatore/fornitore/subaffidatario, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 25 – RITENUTE DI GARANZIA

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 bis D.Lgs 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, previa costituzione della garanzia di cui al precedente art. 10.4 e previo rilascio di DURC regolare.

Art. 26 – PAGAMENTI IN ACCONTO

26.1 STATI DI AVANZAMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 24, i pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che le attività eseguite e contabilizzate al netto del ribasso d'asta, comprensive della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungeranno, al netto della ritenuta di cui sotto, delle penali e di ogni altra eventuale ritenuta o detrazione, un importo non inferiore ad Euro 80.000,00 (euro ottantamila/00).

Quando matura uno stato di avanzamento, l'Appaltatore ne richiederà la formalizzazione come previsto successivamente.

Ricevuta tale richiesta, il Direttore dei Lavori la valuterà senza indugio ed emetterà il S.A.L. oppure risponderà illustrando le ragioni per le quali ritiene di non doverlo emettere.

Con l'emissione del S.A.L. il Direttore dei Lavori certificherà le somme pagabili all'impresa. La Stazione Appaltante emetterà il certificato di pagamento per le somme da versare all'Appaltatore, recante la dicitura "lavori/servizi a tutto il ...", con l'indicazione della data nei termini di legge.

Entro i successivi 30 giorni data fattura fine mese la Stazione Appaltante effettuerà il pagamento tramite bonifico bancario, purché nel frattempo l'Appaltatore abbia emesso regolare fattura.

La Stazione Appaltante avrà facoltà, senza che nulla possa essere eccepito dall'Appaltatore, di non dare corso alla contabilizzazione dei lavori appaltati – e conseguentemente di non redigere stati di avanzamento lavori né effettuare pagamenti in acconto – qualora sia in atto e non sia stato sanato qualsivoglia inadempimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale, a condizione che tale inadempimento sia stato precedente formalmente contestato all'Appaltatore, oppure che si tratti di inadempimento grave. Tale facoltà della Stazione Appaltante non sarà subordinata ad alcuna procedura formale di notifica e/o contestazione; la Stazione Appaltante sarà solamente tenuta ad indicare per iscritto l'inadempimento ostativo alla contabilizzazione dei lavori, quando e solo se l'Appaltatore formulerà richiesta scritta di procedere alla contabilizzazione dei lavori.

Non potranno essere redatti stati di avanzamento, qualunque siano le quantità eseguite e le richieste dell'Appaltatore, qualora siano stati contestati all'Appaltatore inadempimenti o non conformità non marginali sulle opere eseguite e l'Appaltatore non abbia ancora provveduto a tutti i necessari ripristini. Non sarà necessario che la Direzione Lavori specifichi, in nessun momento, quali disposizioni impartite all'Appaltatore precludano la redazione degli stati di avanzamento, né è posto a carico della Direzione Lavori alcun vincolo di forma in relazione a tali disposizioni.

Sarà onere dell'Appaltatore richiedere alla Direzione Lavori la redazione di stati di avanzamento, quando saranno maturate le condizioni per un pagamento in acconto. L'istanza dovrà essere assolutamente tempestiva o comunque sincrona con la data di maturazione dichiarata, al fine di consentire il rispetto delle tempistiche di emissione del S.A.L. e dei

certificati di pagamento. La richiesta, a pena di nullità, dovrà indicare puntualmente i lavori di cui si chiede la contabilizzazione, attestandone la completa esecuzione a perfetta regola d'arte e specificandone il relativo valore, in modo da documentare che siano maturate le condizioni per il pagamento in acconto.

Sarà onere dell'Appaltatore consegnare alla Direzione Lavori i disegni di contabilità in prima emissione all'atto del verbale di accertamento in contraddittorio.

Gli oneri per la sicurezza computati nel PSC verranno contabilizzati, in ciascuno stato di avanzamento dei lavori, proporzionalmente all'ammontare dei lavori eseguiti. All'atto dell'effettuazione dei pagamenti concernenti l'esecuzione dei lavori verrà annotato sul libretto delle misure e sul registro di contabilità il relativo compenso. In ogni caso non potranno essere contabilizzati lavori che non risultino eseguiti a perfetta regola d'arte e richiedano interventi di adeguamento, anche marginali.

All'atto dell'emissione di ogni singolo stato di avanzamento lavori l'Appaltatore dovrà firmare il Registro di Contabilità.

Art. 27 – PAGAMENTO A SALDO

La rata di saldo relativa ai lavori, comprensiva delle ritenute di cui al precedente art. 25, sarà pagata, nulla ostando, entro 30 giorni data fattura fine mese dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa costituzione della garanzia di cui all'art. 103 c. 6 del D.Lgs 50/2016 ed all'Art. 10.4 del presente Capitolato. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 30 giorni di cui sopra decorre dalla presentazione della garanzia stessa o, in mancanza, dall'assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile e ferma la responsabilità dell'Appaltatore per rovina totale o parziale dell'opera e gravi difetti costruttivi, l'Appaltatore risponderà per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 28 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Il ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori. In ogni caso è espressamente convenuto che l'Appaltatore rinunci all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del c.c.

Art. 29 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario sarà nullo di diritto.

All'eventuale cessione dei crediti si applicherà quanto previsto dall'art. 106 c. 13 del D.Lgs 50/2016.

Art. 30 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione dei lavori a corpo verrà effettuata secondo le specifiche date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resterà fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende compresa ogni spesa occorrente per eseguire tutti i lavori appaltati e per completare anche funzionalmente l'opera sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo quanto indicato e previsto nei documenti di contratto di cui al precedente articolo 6 e, comunque, per eseguire tutti i lavori a perfetta regola e in conformità ad ogni implicazione, esplicita o implicita, conseguente o connessa, direttamente o indirettamente, a quanto riportato in tali documenti di contratto.

Pertanto, nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo o in alcun altro documento di contratto, siano necessari o appropriati per l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori compresi nel corpo dell'appalto e negli eventuali atti aggiuntivi al contratto principale avverrà, in relazione all'effettivo andamento dei lavori, registrando nel libretto delle Misure e quindi nel Registro di Contabilità importi valutati percentualmente rispetto agli importi totali nelle categorie di lavoro indicate nella Tabella "A" riportata in calce al presente Capitolato Speciale d'Appalto. Sarà quindi applicato il ribasso d'offerta. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori, che potrà controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

Le disposizioni contenute nel presente articolo troveranno applicazione anche in relazione a tutte le altre prestazioni oggetto del presente appalto.

Art. 31 – NORME GENERALI SULLA MISURAZIONE DEI LAVORI

Ai fini della misura di tutte le attività svolte farà fede il rilievo dello stato di fatto come risultante dalle Tavole progettuali o da eventuali diverse tavole che siano fornite in occasione della consegna dei lavori o successivamente nel corso dei lavori, dalla Direzione Lavori. Ai fini della redazione di tali tavole, la Direzione Lavori potrà ordinare all'Appaltatore di procedere, a proprio onere, al rilievo topografico delle zone che la Direzione Lavori ritenga necessario rilevare; a tale rilievo si applicheranno le disposizioni riportate, in relazione alle operazioni di misura delle opere, nel quarto e quinto capoverso del presente articolo.

Ogni eventuale contestazione di quanto riportato nelle citate tavole dovrà essere formulata dall'Appaltatore prima di ogni modifica dei luoghi oggetto di contestazione ed accertata in contraddittorio tra il Direttore di Lavori e l'Appaltatore. Successivamente alla modifica, anche

marginale, dello stato dei luoghi, l'Appaltatore non potrà più formulare alcuna contestazione sul rilievo risultante dalle tavole di Progetto e/o consegnate e le misure saranno riferite a tali tavole, senza che l'Appaltatore possa sollevare alcuna eccezione sulle quantità da essa risultanti.

Il rilevamento dello stato dei luoghi, ai fini della misura delle quantità, dovrà essere effettuato prima che successive lavorazioni impediscano il corretto e completo rilevamento delle misure necessarie. Qualora l'Appaltatore esegua lavorazioni successive e/o, comunque, modifiche dei luoghi che rendano impossibile l'effettivo riscontro di quanto precedentemente esistente, non sarà contabilizzata alcuna delle quantità di cui non possa essere riscontrata esatta e completa misura.

Le misure saranno effettuate nei tempi e nei modi che saranno fissati dalla Direzione Lavori e saranno eseguite in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore. L'Appaltatore sarà tenuto a svolgere tutte le attività di campo e a fornire tutto il supporto per la corretta esecuzione delle misure, secondo le modalità che la Direzione Lavori riterrà più opportune. Il personale preposto alle misure dovrà possedere adeguata competenza e godere della fiducia della Direzione dei Lavori; quest'ultima potrà richiedere, in qualunque momento, senza la necessità di specifica motivazione, la sostituzione del personale che non ritenga adeguato, sospendendo le misure fino a quando sia disponibile personale adeguato. Qualora la Direzione Lavori ritenga, dopo preliminar diffida, che l'Appaltatore non esegua le attività operative di misura e il relativo supporto tecnico in modo corretto ed adeguato, potrà avvalersi di supporto di soggetti terzi, con oneri a carico dell'Appaltatore, da detrarsi dal primo stato di avanzamento lavori successivo.

Qualora l'Appaltatore, opportunamente convocato, non intervenga alle attività di misura, il Direttore dei Lavori, previa diffida, procederà alle misure stesse, nei modi di cui al precedente capoverso e in presenza di due testimoni, inviando successivamente all'Appaltatore gli esiti delle misure, controfirmati dai testimoni, mediante raccomandata con avviso di ritorno. In tale caso l'Appaltatore non potrà sollevare eccezione o riserva alcuna sugli esiti delle misure così effettuate. Gli oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione di tali attività saranno integralmente addebitati all'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere allo stesso il risarcimento per eventuali ulteriori danni, diretti e/o indiretti derivanti dal mancato svolgimento delle suddette attività da parte dell'Appaltatore nei tempi previsti.

Non saranno contabilizzati, né si procederà alla loro misura, eventuali maggiori lavori non previsti a progetto, eseguiti senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori, né lavori a misura non autorizzati dalla Direzione Lavori; lo stesso dicasi per i lavori che non fossero stati eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le specifiche di Capitolato, fino al loro perfetto adeguamento.

Art. 32 – DISPOSIZIONI SUI PREZZI

Sarà esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non troverà applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

I prezzi delle attività, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intenderanno accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e saranno

fissi e invariabili.

Le attività saranno compensate esclusivamente con i prezzi di contratto, che dovranno ritenersi accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali saranno compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato ed i suoi Allegati e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e di servizi e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a realizzare l'appalto in ogni sua parte e nei termini assegnati.

Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per realizzare a regola d'arte le opere e le lavorazioni in ogni loro particolare e nel loro complesso, al fine di eseguire l'appalto nella piena rispondenza con la normativa vigente ed in accordo con lo scopo per cui deve essere realizzato.

Nei prezzi netti contrattuali si intenderanno quindi sempre compresi e compensati:

- ogni spesa principale ed accessoria;
- ogni fornitura e ogni consumo;
- l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune;
- ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa;
- ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato sia negli altri atti dell'appalto, compreso l'elenco prezzi;
- tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato ed i suoi Allegati;
- ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

Salvo particolari disposizioni delle singole voci di elenco, i prezzi dell'elenco stesso che faranno parte del contratto si intenderanno applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti dell'appalto, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri, richiedenti l'uso di illuminazione artificiale, od in presenza d'acqua con l'onere dell'esaurimento.

Art. 33 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni verranno valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari contrattuale come determinato ai sensi dell'articolo 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora tra tali prezzi contrattuali non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, desumendoli dal

prezzario Regione Liguria anno 2019.

Nel caso in cui i nuovi prezzi non fossero desumibili dal citato prezzario, verranno determinati attraverso la formulazione di nuove analisi in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.

Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti all'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 34 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Si applica quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 12 del D.M.49/2018.

Al termine dei lavori, in esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e elabora tempestivamente il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 7 (sette) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 35 – CONTO FINALE

Il conto finale sarà redatto in seguito all'ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale sottoscritto dalla Direzione Lavori e trasmesso alla Stazione Appaltante. Nel caso siano prescritti, in sede di certificato di ultimazione lavori, interventi di finitura, tale termine decorrerà dall'effettiva ultimazione degli stessi.

Col conto finale verrà accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione sarà soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Si applica quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 14 del D.M.49/2018.

Art. 36 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO

Il certificato di regolare esecuzione o collaudo sarà emesso entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione.

Le operazioni per l'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo saranno condotte con le modalità di cui agli articoli 215 e ss. del D.P.R. 207/2010 ed all'art. 102 D.Lgs 50/2016. Qualora il collaudatore ritenesse necessari interventi di sistemazione ed adeguamento, i termini di emissione saranno sospesi, fino all'ultimazione di tali lavori.

Ai fini della emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, l'Appaltatore dovrà trasmettere, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori (o, se previsti, dei lavori integrativi), certificazione rilasciata dai competenti istituti, dalla quale risulta la regolarità contributiva. Tale certificazione dovrà essere relativa anche a tutti i subappaltatori, nonché, nel caso di raggruppamenti a consorzi, a tutte le imprese raggruppate o consorziate. Decorso il termine fissato e fino alla consegna di tale documentazione le operazioni di collaudo saranno sospese.

Ai fini della emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, l'Appaltatore dovrà trasmettere, altresì, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori (o, se previsti, dei lavori integrativi), tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, non già consegnata alla Direzione Lavori, attestante l'esecuzione dei lavori a perfetta regola ed in conformità a tutte le disposizioni degli atti contrattuali di cui al precedente articolo 6 ed a tutte le vigenti normative applicabili. Sono inclusi in tale obbligo documentale anche copie di documenti che per legge o regolamento devono restare all'Appaltatore o essere consegnati ad altri soggetti (quali, ad esempio, i registri di carico e scarico rifiuti), con documentazione, in tale ultimo caso, dell'avvenuta consegna. Decorso il termine fissato e fino alla consegna di tale documentazione le operazioni di collaudo saranno sospese.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante potrà effettuare operazioni di collaudo o di verifica, volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.

Art. 37 – GRATUITA MANUTENZIONE

L'Appaltatore dovrà provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutto quanto oggetto dell'appalto fino all'emissione favorevole del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 38 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente quanto oggetto dei lavori appaltati, anche subito dopo l'ultimazione delle specifiche lavorazioni.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la consegna anticipata delle singole aree al termine delle relative lavorazioni secondo le scadenze temporali indicate al precedente articolo 13.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore

per iscritto, lo stesso Appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi di sorta o proroga delle scadenze contrattuali, anche se, in conseguenza di ciò, le aree di cantiere risultassero ridotte e l'Appaltatore fosse costretto a riposizionare apprestamenti di cantiere già installati.

Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato di quanto preso in consegna dalla Stazione Appaltante, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero esservi arrecati.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avverrà nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della Direzione Lavori, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 39 – FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non potrà pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, nei limiti consentiti dal presente Capitolato.

La denuncia dei danni subiti a causa di forza maggiore dovrà sempre essere fatta per iscritto alla Stazione Appaltante nel termine di 3 (tre) giorni per le constatazioni ed i rilevamenti rituali, a pena di decadenza del diritto all'indennizzo.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma precedente, il Direttore dei Lavori, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del D.M. n. 49/2018, procederà, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare l'indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o dei soggetti di cui esso è tenuto a rispondere (subappaltatori/fornitori/subaffidatari).

Si precisa che, in caso di danni di forza maggiore, potranno spettare all'Appaltatore compensi esclusivamente per il rifacimento di opere già contabilizzate e danneggiate dall'evento di forza maggiore, restando esplicitamente escluso, ogni diverso compenso od indennizzo, a qualsiasi titolo.

Saranno espressamente esclusi compensi od indennizzi per il rifacimento di opere non ancora contabilizzate, per perdite o danneggiamenti di materiali a piè d'opera, per ripristini o

risistemazioni del cantiere, per danni ad opere provvisorie. Saranno altresì esclusi compensi o indennizzi per la risistemazione del piano di campagna e delle aree di scavo nelle modalità previste dal presente Capitolato Speciale.

Le sopra descritte ipotesi di esclusione dell'indennizzo non devono essere intese come un elenco esaustivo.

L'Appaltatore provvederà a suo carico e spese, appena ricevuto l'ordine della Direzione Lavori, ad eliminare qualunque ostacolo, ancorché originato da forza maggiore, che costituisca impedimento al prosieguo dei lavori.

L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione delle attività, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Art. 40 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'importo di contratto sarà comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché delle opere provvisorie, dei ponteggi, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, dei lavori e delle provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato nel presente Capitolato e negli altri elaborati di contratto.

Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto, saranno a carico dell'Appaltatore – e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo e a misura dell'appalto – oltre agli oneri e agli obblighi descritti negli altri articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto o desumibili da tutti gli altri documenti di contratto e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dei lavori, gli oneri e obblighi di seguito riportati:

40.1 ONERI FINALIZZATI DIRETTAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E SERVIZI

Rientrano in tali oneri e obblighi:

1. le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
2. il compenso per il proprio rappresentante e il Direttore Tecnico di Cantiere;
3. il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;
4. le spese per la sorveglianza e per la guardiania del cantiere;
5. le spese per ottemperare a tutte le prescrizioni emesse dagli enti preposti in sede di conduzione dei lavori e dei servizi;
6. gli oneri per la formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'intervento e in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nonché dotato di tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere (ponteggi esterni ed interni, gru, montacarichi, betonaggio, ecc.), cantiere ed impianti che dovranno essere messi a disposizione delle ditte subappaltatrici, con particolare riguardo all'impianto elettrico di cantiere che dovrà essere eseguito ed eventualmente trasformato in corso d'opera in funzione dell'esigenze

- di tutte le ditte, appaltatrici e subappaltatrici, operanti in cantiere;
7. le spese per i percorsi di servizio, recinzioni, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro, ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione e un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli estintori e/o idranti e i quadretti elettrici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari alle lavorazioni;
 8. le spese per le reti di distribuzione interna f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;
 9. le spese per la formazione di piste, piazzali, aree di manovra provvisorie, e loro manutenzione per tutta la durata del cantiere, per consentire un agevole e sicuro transito ed impiego dei mezzi di trasporto e di sollevamento ed in genere dei mezzi impiegati in cantiere. Dette piste, piazzali, ecc., dovranno essere messe a disposizione delle altre ditte appaltatrici e subappaltatrici nonché alle ditte che il Committente riterrà di far concorrere all'esecuzione di parte delle opere, senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun compenso aggiuntivo né al Committente né alle altre ditte;
 10. le spese per la predisposizione delle opere provvisorie ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni;
 11. il lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori;
 12. la bagnatura delle viabilità e delle aree di cantiere al fine di evitare il sollevamento di polveri conseguenti al passaggio dei mezzi di cantiere;
 13. la pulizia quotidiana dei locali, dei ponteggi, delle vie di transito del cantiere, dei baraccamenti, con il personale necessario, incluso lo sgombero dei materiali di risulta lasciati da altre ditte, anche a fini antinfortunistici; negli oneri è compresa l'area antistante le baracche di cantiere che dovrà essere mantenuta in ordine, pulita ed esente da polverosità e acque scolanti che possano formare fanghi e/o melme.
 14. le spese per sorveglianza del cantiere, nelle forme idonee a garantire la piena tutela e custodia delle aree, delle opere esistenti e via via realizzate, dei materiali, delle attrezzature e degli apprestamenti in esse ricadenti;
 15. le spese di allontanamento acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni, anche a terzi, nelle modalità disciplinate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 16. le spese per rimuovere materiali, cumuli di terra o riporti che siano stati eseguiti per l'uso del cantiere, ma non sono previsti in progetto, nelle modalità e alle condizioni

previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto;

17. le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e per il mantenimento dell'agibilità dello stesso, nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi; lo sgombero del cantiere entro la data di ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Direzione Lavori inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno interamente addebitati all'Appaltatore e la Stazione Appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso. La Direzione Lavori potrà richiedere all'Appaltatore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali o rimozioni di impianti e di installazione che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi;
18. l'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, sia garantita la messa in sicurezza e siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore – e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;
19. l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per tramite del Direttore dei Lavori) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante;
20. l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per tramite del Direttore dei Lavori) di eventuali prescrizioni e/o sanzioni impartite all'Appaltatore da parte degli enti di controllo, nonché di ogni verbale di visita.

40.2 ONERI FINALIZZATI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI INGERENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE

Rientrano in tali oneri ed obblighi:

1. le spese per le operazioni di collaudo o emissione del certificato di regolare esecuzione e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica che tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni ed i materiali che il Direttore dei Lavori e il collaudatore riterranno opportuni;
2. tutti gli oneri per l'esecuzione di campionamenti e analisi sui parti dei manufatti o su risulite, terreni, materiali o sostanze in genere presenti nelle aree oggetto dei lavori, necessari, opportuni o anche solamente utili – a insindacabile giudizio della Direzione Lavori – all'accertamento della presenza di sostanze contaminanti, o alla qualifica di tali materiali nelle modalità e alle condizioni contenute nelle specifiche di Capitolato;
3. le spese occorrenti all'effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni – in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o il suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli – la loro eventuale stagionatura, nonché le

- spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazioni, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione dei Lavori o dal Collaudatore anche dopo la provvista a piè d'opera, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati;
4. gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici, all'esecuzione dei collaudi prestazionali e all'assistenza al collaudo tecnico amministrativo;
 5. le spese afferenti la progettazione, la verifica e l'esecuzione di tutte le opere provvisorie;
 6. l'esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quant'altro richiesto o imposto dalla Direzione Lavori per dare dimostrazione della qualità dell'opera, fermo restando che tale adempimento non costituisce per nessun motivo titolo per l'Appaltatore di richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei termini contrattuali;
 7. le spese e gli oneri necessari alle operazioni di collaudo di cui all'art. 224 D.P.R. 207/2010;
 8. la spesa per la custodia dei materiali necessari ai lavori, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;
 9. gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari e attrezzature;
 10. la spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino;
 11. la comunicazione giornaliera, da effettuarsi quotidianamente entro le ore 10.00 alla Direzione Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi operanti in cantiere;
 12. la comunicazione riepilogativa settimanale al Direttore dei Lavori, riguardante le seguenti notizie (la mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto saranno considerati grave inadempienza contrattuale):
 - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
 - giorni in cui non si è lavorato e motivo;
 - lavori eseguiti nella settimana;
 13. la partecipazione alle riunioni di coordinamento (cadenza almeno settimanale a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, alle riunioni di coordinamento con la Direzione Lavori: nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di avanzamento dei lavori, su ritardi o anticipi rispetto ai programmi temporali adottati (generalisti e di dettaglio);

14. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori o servizi non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei mezzi d'opera e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di proprio personale;
15. la redazione completa, in triplice copia cartacea e in formato digitale editabile, dei disegni contabili e/o di tutta la documentazione di supporto alla D.L. per la redazione degli stati di avanzamento;
16. le spese per l'esecuzione di copie dei progetti, dei disegni contabili, dei tracciamenti e rilievi topografici dell'area, sia inizialmente che in corso d'opera inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione o stati di avanzamento;
17. l'esecuzione di fotografie, nelle modalità descritte nel presente Capitolato, relative allo stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori, alle fasi più salienti delle lavorazioni – secondo il giudizio della Direzione Lavori e in relazione a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'appalto – alla riconsegna dell'area;
18. l'esecuzione del rilievo dello stato dell'area di intervento al termine dei lavori, così come disciplinato nel presente Capitolato e in ogni caso della redazione degli elaborati as-built;

40.3 ONERI DERIVANTI DA OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Rientrano nei seguenti oneri e obblighi:

1. le spese necessarie alla costituzione delle polizze e garanzie di cui al precedente art. 10, nonché per la loro eventuale reintegrazione e/o adeguamento ove necessario;
2. le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera o dell'area, anche ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale;
3. le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando e degli avvisi di gara, come previsto dal Disciplinare di Gara a cui si rimanda;
4. il pagamento delle spese e l'accollo di tutti gli oneri per la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, rottura suolo, passi carrabili, ecc., nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente a materiali e mezzi d'opera da impiegarsi; le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere e/o delle aree fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;
5. spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
6. l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e quelle per

l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), la messa in sicurezza dei mezzi di sollevamento e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione Appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D. Lgs. 81/2008 e al D.P.R. 1124/1965 e loro successive modifiche ed integrazioni;

7. oneri per le sottoelencate competenze e attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:

- responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione;
- rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;
- rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico dell'Appaltatore;

8. le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui svolgono i lavori; responsabilità per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;

9. le spese per l'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione di percorsi siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione vigenti;

10. la recinzione del cantiere (nelle modalità e alle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso, disposte dalla Direzione Lavori), inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall'esterno; inoltre la recinzione di cantiere dovrà essere realizzata in conformità ai requisiti eventualmente richiesti dal Comune di Genova o dalla Stazione Appaltante;

11. l'apposizione di cartello di cantiere, come appresso specificato;

12. gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs n. 152/2006, secondo quanto previsto nel presente Capitolato;

13. la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità, impregiudicato quanto specificamente disciplinato a proposito nel presente Capitolato;

14. l'obbligo della rimozione immediata di qualunque vincolo giuridico che, a causa di atti od omissioni imputabili all'Appaltatore o a suoi dipendenti o subappaltatori, possa essere invocato da terzi sull'opera in costruzione o sui materiali in deposito in cantiere;

15. l'obbligo di eseguire tutte le campionature in opera di tutte le finiture e dei materiali in genere previsti dal progetto o ordinati dalla Direzione Lavori;
16. l'obbligo di comunicare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo, quando opere, manufatti o loro porzioni, per la normale prosecuzione dei lavori, stiano per essere "occultati" e pertanto non potranno più essere verificati ed ispezionati; qualora l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Direzione Lavori potrà ordinare all'Appaltatore di "scoprire" le opere, manufatti o loro porzioni già "occultati", a cura e onere dell'Appaltatore medesimo, inclusi i successivi ripristini e la riesecuzione delle opere già eseguite;
17. le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni in corso d'opera e prestazionali che i collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio; le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;
18. l'esecuzione, presso istituti legalmente autorizzati, di tutte le esperienze, le prove e i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, anche in relazione a quanto prescritto dal presente Capitolato circa l'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione presso il competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma della Direzione Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
19. l'esecuzione, a proprie spese, di rilievi fonometrici sui macchinari che utilizzati in corso d'opera, le eventuali campagne di monitoraggio del rumore per la verifica dei limiti di immissione del cantiere, nonché gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste dall'appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi;
20. gli oneri derivanti dall'adozione di tutte le misure e cautele necessarie alla minimizzazione dell'impatto ambientale delle lavorazioni effettuate;
21. il supporto e tutti gli oneri ad esso conseguenti per l'esecuzione delle prove illuminotecniche (eventuali oneri derivanti dalla necessità di prevedere la chiusura della viabilità, ecc);
22. gli oneri derivanti dalle attività di gestione dei materiali di risulta dalle demolizioni e smantellamenti, dei terreni di risulta dagli scavi dei rifiuti, dalla gestione dei rifiuti, delle carpenterie e delle acque, così come disciplinato nel presente Capitolato;
23. gli oneri per l'adozione delle precauzioni necessarie per assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati direttamente o indirettamente dalle attività del cantiere, nel rispetto della normativa vigente e gli oneri per lo smaltimento delle acque reflue provenienti dal cantiere o dalle aree di lavorazione, che dovranno essere gestite secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale;
24. gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all'art. 227 del D.P.R. 207/10;

25. gli oneri per la valutazione del rumore e delle vibrazioni prodotti dai propri macchinari ed attrezzature (Titolo VIII del Decreto Legislativo n. 81/08) e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico e l'eventuale richiesta per l'ottenimento della deroga prevista per i cantieri nel caso preveda il superamento dei limiti imposti, impregiudicato quanto specificamente disciplinato a proposito nel presente Capitolato;
26. gli oneri derivanti dall'assistenza alla Stazione Appaltante in tutte le prove e gli accertamenti che intenderà eseguire nel lotto di intervento sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

40.4 ULTERIORI ONERI IN CAPO ALL'APPALTATORE

L'Appaltatore sarà tenuto a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori di ogni eventuale subappaltatore e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
- la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali.

Non sarà dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del rispettivo Piano Operativo di Sicurezza e dell'accettazione da parte del Coordinatore delle relative procedure.

Non sarà accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria autorizzazione.

Non sarà accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive della necessaria documentazione.

L'Appaltatore sarà tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel suo cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore, anche in relazione alle attività svolte da altre imprese operanti nelle aree di cantiere e in quelle limitrofe. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di Cantiere sarà responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori ed è diretto referente del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate ed indette dal Coordinatore ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, potrà costituire motivo di provvedimenti ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs 81/2008.

In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutto quanto necessario per il completamento delle attività appaltate, in conformità ai documenti di contratto ed alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ed a perfetta regola d'arte, nonché ad eseguire, sempre a propria cura e spese, ogni attività conseguente, connessa, obbligatoria,

propedeutica, necessaria, opportuna o utile, direttamente o indirettamente, per il completamento dei lavori appaltati, in conformità ai documenti di contratto ed alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ed a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore sarà tenuto a richiedere, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

L'Appaltatore sarà obbligato, impregiudicato quanto stabilito dall'articolo 14 del D.M. 49/2018 ed ogni disposizione del presente Capitolato e dei documenti di contratto, a tenere un registro, aggiornato giornalmente, contenente la descrizione delle attività svolte, le attrezzature presenti, i materiali stoccati, i tracciamenti effettuati, il personale presente, il nominativo di qualunque soggetto acceda al cantiere, tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori, gli accertamenti degli enti di controllo ed ogni ulteriore elemento che possa essere di interesse per il controllo e la ricostruzione delle attività.

L'Appaltatore sarà tenuto a predisporre in cantiere, prima dell'inizio dei lavori, un insieme di capisaldi di tracciamento, completamente quotati, conformi a tutti i rilievi esistenti negli elaborati di progetto ed idonei a permettere il rilievo ed il tracciamento diretto di qualsiasi punto in cantiere e di qualsiasi opera prevista all'esterno di esso. La completezza, l'idoneità e la corretta quotatura dei capisaldi verrà verificata dalla Direzione Lavori. Qualora, per qualsiasi ragione, taluno dei capisaldi dovesse venire meno, in qualsiasi momento, esso dovrà essere sostituito, a cura ed onere dell'Appaltatore, da altro idoneo per le medesime finalità.

L'Appaltatore sarà obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine. L'Appaltatore dovrà rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.

Art. 41 – CUSTODIA DEL CANTIERE

Sarà a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna di quanto oggetto dei lavori da parte della Stazione Appaltante.

Art. 42 – CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore dovrà tempestivamente realizzare ed esporre, nel luogo che sarà comunicato all'inizio dei lavori dalla Stazione Appaltante, cartelli indicatori, con le dimensioni minime di 150cm x 250cm, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL e rispondente alle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale, e comunque secondo le insindacabili richieste della Stazione Appaltante, anche nel numero, curandone l'esattezza delle informazioni ed i necessari aggiornamenti periodici ogniqualvolta intercorrano variazioni e/o integrazioni alle informazioni previste (compreso

l'elenco dei subappaltatori, con i relativi importi dei contratti di subappalto.

La bozza del cartello dovrà essere sottoposta – preventivamente e tempestivamente – alla Direzione Lavori per approvazione.

Art. 43 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Saranno a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Saranno altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte o tasse, le maggiori somme saranno comunque a carico dell'Appaltatore e troverà applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori, servizi e forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 44 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegnerà, con la firma del contratto, a rispettare le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'Appaltatore si impegnerà inoltre ad inserire nei contratti da sottoscrivere con i propri subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con i quali essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si impegnerà a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 45 – LINGUA

Tutta la documentazione prodotta dall'Appaltatore dovrà essere in lingua italiana, così come ogni comunicazione dell'Appaltatore e/o documento scritto di qualsiasi tipo.

Se tale documentazione fosse redatta in lingua straniera, la stessa dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'Appaltatore assicurare la fedeltà della traduzione

Qualsiasi documento dell'Appaltatore, anche di carattere operativo o informale, che non sia interamente in lingua italiana o corredato dalla sopra descritta traduzione sarà considerato come non prodotto, ad ogni fine contrattuale. I rappresentanti dell'Appaltatore dovranno parlare correntemente italiano.

Dovrà essere sempre presente in cantiere una persona in grado di fornire disposizioni a tutti i lavoratori dell'Impresa e interloquire in lingua italiana

Art. 46 – RISERVATEZZA

Tutta la documentazione di gara e di contratto di cui al precedente articolo 6, nonché tutte le informazioni inerenti alle attività oggetto dell'appalto, lo stato dell'area, le modalità esecutive e quanto altro inerente all'area oggetto di intervento saranno da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante. Egli non potrà, inoltre, farne alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all'esecuzione dell'appalto stesso.

L'Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti e collaboratori. L'Appaltatore sarà, comunque, responsabile della divulgazione delle informazioni relative all'area e/o all'appalto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza dell'appalto stesso.

L'Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutti i provvedimenti affinché la documentazione relativa all'appalto e tutte le informazioni connesse non siano divulgate, anche tra i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori loro dipendenti e collaboratori, se non per quanto strettamente necessario alla gestione dell'appalto e nella misura minima a ciò necessaria.

Art. 47 – PRIVACY

Si informa che i dati personali e identificativi relativi all'Appaltatore ed agli altri operatori economici partecipanti alla procedura di gara, intendendo inclusi anche i relativi dipendenti e collaboratori verranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar seguito alla procedura di gara ed al conseguente rapporto contrattuale.

Il trattamento verrà realizzato secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente, con l'ausilio di strumenti informatici e sarà svolto direttamente dal personale di Sviluppo Genova S.p.A. e, qualora fosse necessario procedere alla verifica di congruità delle offerte, dal

consulente del lavoro di Sviluppo Genova S.p.A. per quanto di competenza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio.

Sviluppo Genova S.p.A. potrà, essendone obbligata per legge, comunicare nella misura necessaria i dati ad Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni o soggetti terzi che per legge ne abbiano titolo. In particolare, tali dati potranno essere comunicati all'A.N.A.C., agli osservatori e banche dati previsti dalla legge (ad.es. Appalti Liguria, Banca Dati Appalti Pubblici, etc.), ad Istituti Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi, a Forze di Polizia e dello Stato, limitatamente agli scopi istituzionali e al principio di pertinenza per i quali verranno trattati, nonché, nei limiti previsti dalla legge, agli altri partecipanti alla procedura di affidamento, in sede di accesso agli atti ex art. 53 D.L.gs. 50/2016. L'eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l'impossibilità per il Titolare, per i Responsabili e per gli Incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e quindi l'impossibilità per gli interessati di partecipare a procedure di affidamento dell'appalto ovvero di stipulare i relativi contratti. I dati dell'Affidatario verranno conservati negli archivi di Sviluppo Genova S.p.A. (anagrafe fornitori, indice contratti, etc.) finché questi non ne chieda la cancellazione e non verranno utilizzati a fini di marketing né, a tale scopo, comunicati a terzi.

Art. 48 – CODICE ETICO E POLITICA DI QUALITÀ E AMBIENTE DI SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Con la firma del presente, l'Appaltatore attesta la presa visione del "Codice Etico" e della "Politica Aziendale" in merito al sistema di gestione integrata qualità-ambiente, reperibili sul sito internet www.sviluppogenova.com e si impegna ad adottare quanto previsto a proprio carico dai suddetti documenti. L'Appaltatore, conformemente a quanto previsto dalla normativa ISO 9001 e 14001, acconsente a che vengano effettuati eventuali audit, da concordare preventivamente, presso i propri stabilimenti da parte di personale di Sviluppo Genova S.p.A.

Firma per accettazione

l'Appaltatore

.....

Anche con riferimento all'art. 1341 del Codice Civile, sono espressamente approvati gli Articoli del presente Capitolato Speciale d'appalto – Norme Generali: 6.2, 7, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.5, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.7.5, 7.11, 9, 10.5, 11, 14, 16, 17, 19, 28, 32, 37, 39, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 41, 43, 46, 47.

Tutti gli Articoli richiamati si intendono comprensivi di quanto riportato anche nei rispettivi punti e sottopunti.

l'Appaltatore

.....

APPENDICI

TABELLA “A” - LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera

	Categorie contabili	Importo lavori al netto oneri sicurezza	incidenza
1	SCAVI	€ 14.995,88	4,05%
2	DEMOLIZIONI	€ 5.408,13	1,46%
3	OPERE DI CONSOLIDAMENTO	€ 54.190,99	14,63%
4	OPERE IN C.A.	€ 53.510,07	14,44%
5	OPERE IN CARPENTERIA METALLICA.	€ 93.427,86	25,22%
6	PAVIMENTAZIONI	€ 18.378,76	4,96%
7	IMPERMEABILIZZAZIONI	€ 3.231,15	0,87%
8	SMALTIMENTO ACQUE	€ 5.324,26	1,44%
9	PARAPETTI E CASSONETTO IMPIANTI	€ 82.464,04	22,26%
10	FINITURE	€ 5.184,20	1,40%
11	IMPIANTI	€ 27.648,59	7,46%
12	SMALTIMENTI	€ 6.696,16	1,81%
	TOTALE LAVORI	€ 370.460,09	100%
	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 38.535,50	
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 408.995,59	100%

TABELLA “B” - ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

Codice	Titolo documento
	RELAZIONI
R A	Relazione Generale
R C	Relazione geologica
R D	Computo metrico estimativo
R D1	Elenco prezzi unitari
R D3	Quadro di incidenza della manodopera
R E1	Relazione geotecnica e calcolo delle fondazioni
R E2	Relazione di calcolo strutturale
R E3	Piano di manutenzione delle opere strutturali
R E4	Relazione illustrativa sui materiali - opere strutturali
R F	Capitolato Speciale d'appalto - Norme Generali
R F1	Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche
R G	Piano di sicurezza e coordinamento
R G1	Fascicolo dell'opera
R G2	Piano di manutenzione
R H	Computo della sicurezza
R I	Sicurezza – Cronoprogramma dei lavori
R L	Schema di contratto
R M	Lista delle categorie di lavoro e forniture
R N	Cronoprogramma
	TAVOLE
T G1	Inquadramento urbanistico e planimetria con riferimento al nuovo PUC
T R1	Stato attuale - Rilievo plano-altimetrico
T R2	Stato attuale - Sezioni e profili longitudinali muri di sostegno
T R3	Stato attuale - Rilievo reti interrato e interferenze
T P1	Progetto - Planimetria generale
T P2	Progetto - Sezioni e profili longitudinali rampe

T P3	Progetto - Piante sezioni e prospetti di dettaglio passerella
T P4	Progetto - Sezioni tipologiche rampe
T S1	Strutture - Planimetria fondazioni e schema murature
T S2	Strutture - Carpenterie metalliche - attraversamento aereo
T S3	Strutture - Carpenterie metalliche - rampe tratto aereo
T S4	Strutture - Soletta passerella - dettagli costruttivi
T S5	Strutture - Dettagli di armatura rampe in c.a. - tipologia A-B-C
T S6	Strutture - Dettagli di armatura plinti di fondazione in c.a.
T S7	Strutture - Dettagli di armatura basamenti in c.a. per passerella
T I1	Impianti - Rete di smaltimento acque
T I2	Impianti - Rete impianto di illuminazione pubblica
T C1	Cantierizzazione - planimetria area fissa di cantiere
T C2	Cantierizzazione - planimetria fase n°1 di cantiere
T C3	Cantierizzazione - planimetria fase n°2 di cantiere
T C4	Cantierizzazione - planimetria fase n°3 di cantiere